



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Appendici

Elementi di strategia aziendale - 4

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desantcis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desantcis@ice.it



Indice

| | |
|---|------|
| Normativa nazionale di riferimento e Convenzioni internazionali..... | p.3 |
| Legge sul Diritto d'Autore..... | p.4 |
| Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore..... | p.28 |
| Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore..... | p.38 |
| Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica..... | p.50 |
| Misure per la Tutela Amministrativa del Diritto d'Autore in Rete Informatica..... | p.63 |
| Norme di Applicazione delle Sanzioni Amministrative nel Diritto d'Autore..... | p.69 |
| Autorità Amministrative del Diritto d'Autore..... | p.85 |
| Istituzioni del Diritto d'Autore e Società Associate..... | p.88 |
| Tasse di Registrazione ed Accessorie..... | p.89 |
| Modulo di Registrazione Volontaria dell'Opera..... | p.91 |
| Modulo di Richiesta della Registrazione di Programma per Elaboratore..... | p.94 |



Normativa nazionale di riferimento

- Principi Generali di Diritto Civile (1986, emendati nel 2009)
- Legge sui Contratti (1999)
- Legge sul Diritto d'Autore (1990, emendata nel 2001 e nel 2010)
- Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore (2002)
- Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore (1991, sostituito nel 2001)
- Codice Penale, Articoli 217 e 218 (1997)
- Norme d'attuazione delle sanzioni amministrative sul diritto d'autore (2009, abrogate quelle del 1997 emendate nel 2003)
- Regolamento sull'attuazione dei trattati internazionali in materia di diritto d'autore (1992)
- Regolamento sulla tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica (2006)
- Regolamento sull'Amministrazione Comune del Diritto d'Autore (2005)
- Misure per la Tutela Amministrativa del Diritto d'Autore in rete informatica (2005)
- Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (1995 sostituito nel 2004 ed emendato nel 2010)

Convenzioni internazionali (data di entrata in vigore)

- Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (3 giugno 1980)
- Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche (15 ottobre 1992)
- Convenzione sulla tutela dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (30 aprile 1993)
- Trattato dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale sul Diritto d'Autore (9 giugno 2007)
- Trattato dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale sulle Rappresentazioni e Fonogrammi (9 giugno 2007)



Legge sul Diritto d'Autore

Questa legge è stata adottata il 7 settembre 1990 nella 15° Seduta del Comitato Permanente del 7° Congresso Nazionale del Popolo, e mendata la prima volta il 27 ottobre 2001 nella 24° Seduta del Comitato Permanente del 9° Congresso Nazionale del Popolo a seguito della Decisione sulla Revisione della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese, emendata la seconda volta nella 13° Seduta del Comitato Permanente del 11° Congresso Nazionale del Popolo il 26 febbraio 2010 a seguito della Decisione sulla Revisione della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese.

Capitolo I Principi generali

Capitolo II Il diritto d'autore

 Sezione I Il titolare del diritto d'autore ed i suoi diritti

 Sezione II Titolarità del diritto d'autore

 Sezione III Durata della tutela dei diritti

 Sezione IV Limitazioni dei diritti

Capitolo III Contratti di licenza d'uso e di cessione del diritto d'autore

Capitolo IV Pubblicazioni, rappresentazioni, registrazioni audio/video e trasmissioni

 Sezione I Pubblicazioni di libri, giornali e periodici

 Sezione II Rappresentazioni

 Sezione III Registrazioni audio/video

 Sezione IV Trasmissioni attraverso emittenti radio o televisive

Capitolo V Responsabilità legali e misure per il rispetto della legge

Capitolo VI Disposizioni complementari

Capitolo I

Principi Generali

Articolo 1

Questa legge è stabilita, in accordo con la Costituzione, allo scopo di tutelare il diritto d'autore degli autori di opere letterarie, artistiche e scientifiche nonché i diritti e gli interessi connessi al diritto d'autore, incoraggiando la creatività e la diffusione delle opere che favoriscono le costruzioni socialiste di civilizzazione spirituale e materiale, promuovendo lo sviluppo e la prosperità delle attività scientifiche e culturali socialiste.

Articolo 2

Cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni cinesi, ai sensi di questa legge, beneficiano del diritto d'autore sulle loro opere, a prescindere che siano o meno pubblicate.

Il diritto d'autore delle opere di stranieri o apolidi, del quale questi beneficiano ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale l'autore appartiene o nel quale ha residenza abituale, oppure ai sensi del trattato internazionale al quale entrambi i paesi aderiscono, è protetto da questa legge.

Se le opere di stranieri o apolidi vengono dapprima pubblicate sul territorio cinese, essi beneficiano del diritto d'autore ai sensi di questa legge.

Le opere di autori i cui paesi non hanno accordi con la Cina o non aderiscono al trattato internazionale al quale ha aderito la Cina, e le opere di apolidi sono protette da questa legge nel caso che le opere siano dapprima pubblicate nel paese membro del trattato internazionale al quale ha aderito la Cina, oppure siano pubblicate simultaneamente in un paese membro ed in un paese non membro.

Articolo 3

Le opere, a cui si riferisce questa legge, comprendono quelle letterarie, artistiche, scientifiche naturali o sociali, di tecnologia ingegneristica etc, create nei modi come elencato:

- 1) le opere in forma scritta



- 2) le opere in forma orale
- 3) le opere musicali, drammatiche, *quyi*, coreografiche ed acrobatiche
- 4) le opere architettoniche e delle belle arti
- 5) le opere fotografiche
- 6) le opere cinematografiche e create con procedimento analogo a quello cinematografico
- 7) le opere grafiche e modellistiche come i disegni di prodotti e progetti ingegneristici, le mappe geografiche, i disegni esplicativi, etc.
- 8) i programmi per elaboratore
- 9) le altre opere previste dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.

Articolo 4

Il titolare del diritto d'autore, nell'esercitare il proprio diritto, non deve violare la costituzione o le leggi, né pregiudicare l'interesse pubblico. Lo Stato disciplina e supervisiona la pubblicazione e la diffusione delle opere a norma di legge.

Articolo 5

Questa legge non è applicabile nei casi seguenti:

- 1) leggi, regolamenti, risoluzioni, decisioni, ordini emessi da istituzioni statali ed altri documenti a carattere legislativo, amministrativo, giudiziario, insieme alle loro traduzioni ufficiali
- 2) notizie di attualità
- 3) tavole numeriche e moduli di uso comune, calendari e formule.

Articolo 6

Le misure sulla protezione del diritto d'autore delle opere folcloristiche, letterarie o artistiche, saranno elaborate separatamente dal Consiglio di Stato.

Articolo 7

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato è competente per disciplinare le attività sul diritto d'autore a livello nazionale; i dipartimenti

amministrativi del diritto d'autore dei governi locali di province, regioni autonome e municipalità sono competenti per disciplinare le attività sul diritto d'autore nelle rispettive aree amministrative.

Articolo 8

I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore possono autorizzare una organizzazione per l'amministrazione comune del diritto d'autore ad esercitare il diritto d'autore o i diritti connessi. Una volta autorizzata, l'organizzazione per l'amministrazione comune del diritto d'autore può rivendicare, a proprio nome, i diritti per conto dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché può partecipare, come parte interessata, a liti giudiziarie ed arbitrati riguardanti il diritto d'autore ed i diritti connessi.

L'organizzazione per l'amministrazione comune del diritto d'autore è un'organizzazione senza scopo di lucro. Le misure relative alle modalità di costituzione, ai suoi diritti e obblighi, alla ricezione e ripartizione dei proventi dalle licenze d'uso dei diritti d'autore, nonché alla vigilanza e disciplina dell'organizzazione saranno elaborate separatamente dal Consiglio di Stato.

Capitolo II

Il Diritto d'autore

Sezione I - Il titolare del diritto d'autore e i suoi diritti

Articolo 9

I titolari del diritto d'autore comprendono:

- 1) gli autori
- 2) altri cittadini, persone giuridiche o organizzazioni che beneficiano del diritto d'autore ai sensi di questa legge.



Articolo 10

I diritti d'autore comprendono i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica come di seguito elencato:

- 1) di pubblicazione, ovvero il diritto a decidere se l'opera possa o meno essere conosciuta dal pubblico
- 2) di paternità, ovvero il diritto a dichiarare l'identità dell'autore e menzionare il nome dell'autore nell'opera
- 3) di modificazione, ovvero il diritto a modificare l'opera oppure ad autorizzare qualcun'altro a modificarla
- 4) all'integrità dell'opera, ovvero il diritto a proteggere l'opera dalla sua distorsione ed alterazione
- 5) di riproduzione, ovvero il diritto a riprodurre una o più copie dell'opera a mezzo di stampa, fotocopia, litografia, registrazione audio/video, duplicazione di una registrazione o duplicazione di una registrazione fotografica, etc
- 6) di diffusione, ovvero il diritto ad offrire al pubblico l'opera in originale o copia in vendita o a titolo gratuito
- 7) di noleggio, ovvero il diritto a permettere ad altri, per un periodo limitato di tempo ed a fronte di corrispettivo, di utilizzare l'opera cinematografica, l'opera creata con procedimento analogo a quello cinematografico ed il programma per elaboratore, salvo che il programma per elaboratore non sia il principale oggetto del noleggio
- 8) di esposizione, ovvero il diritto ad esporre pubblicamente l'opera fotografica o delle belle arti in originale o copia
- 9) di rappresentazione, ovvero il diritto a rappresentare l'opera pubblicamente e diffondere al pubblico la rappresentazione tramite qualsiasi mezzo di diffusione
- 10) di proiezione, ovvero il diritto a mostrare nuovamente al pubblico opere delle belle arti, fotografiche, cinematografiche ed opere create con procedimento analogo a quello cinematografico, con proiettore cinematografico, proiettore di diapositive o qualsiasi altro strumento tecnico
- 11) di radiodiffusione, ovvero il diritto a trasmettere o comunicare al pubblico l'opera con mezzi senza filo, a comunicare al pubblico su filo o ritrasmettere l'opera



- radiodiffusa nonché a comunicare al pubblico l'opera trasmessa tramite altoparlanti o altri mezzi analogici che trasmettono segni, suoni o immagini
- 12) di comunicazione in rete informatica, ovvero il diritto ad offrire l'opera al pubblico su filo o senza filo, in modo tale che il pubblico possa acquisirla avendone accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente da ciascuno
 - 13) di produzione, ovvero il diritto a produrre una pellicola cinematografica oppure a fissare l'opera su supporti di memorizzazione attraverso procedimenti analoghi a quello cinematografico
 - 14) di trasformazione, ovvero il diritto a trasformare l'opera elaborandone una nuova a carattere creativo e originale
 - 15) di traduzione, ovvero il diritto a tradurre l'opera da una lingua, o una tipologia di caratteri, ad altra
 - 16) di compilazione, ovvero il diritto a compilare una nuova opera scegliendo o mettendo in ordine opere o brani di opere
 - 17) gli altri diritti di cui il titolare del diritto d'autore deve beneficiare.

Il titolare del diritto d'autore può permettere ad altri di esercitare i diritti di cui ai precedenti punti dal 5 al 17 e gode del compenso a sensi di relativo accordo o di quanto disposto da questa legge.

Il titolare del diritto d'autore può cedere agli altri, parzialmente o totalmente, i diritti di cui ai precedenti punti dal 5 al 17 e gode del compenso ai sensi di relativo accordo o di quanto disposto da questa legge.

Sezione II - Titolarità del diritto d'autore

Articolo 11

Salvo quanto diversamente previsto da questa legge, il diritto d'autore spetta all'autore.

Per autore si intende un cittadino che crea l'opera.

Una persona giuridica od altra organizzazione è considerata autore se l'opera viene creata sotto la sua dirigenza, rappresenta la propria intenzione e volontà e ne è responsabile.

In mancanza di evidenza del contrario, il cittadino, la persona giuridica o altra organizzazione che ha sottoscritto l'opera ne è l'autore.

Articolo 12

Per l'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento o riordino di opere già esistenti, chi trasforma, traduce, commenta o riordina beneficia del diritto d'autore, purché nell'esercitare il diritto d'autore non violi il diritto d'autore sull'opera originaria.

Articolo 13

Per l'opera creata da due o più autori in collaborazione, i coautori godono del diritto d'autore in comunione. Chi non ha partecipato alla creazione di tale opera, non può essere coautore.

Nel caso che tale opera possa essere utilizzata separatamente, ciascun coautore può beneficiare del diritto d'autore indipendentemente sulla parte di propria creazione, purché nell'esercitare il suo diritto, non violi il diritto d'autore sull'opera nella sua totalità.

Articolo 14

Si considera opera di compilazione l'opera creata dalla compilazione di alcune opere, di brani di opere oppure di dati o altri materiali che non costituiscono un'opera e che dimostra il carattere creativo e originale nella scelta o sistemazione dei contenuti. Il diritto d'autore di tale opera spetta al compilatore purché, nell'esercitare il proprio diritto d'autore, non violi il diritto d'autore sull'opera originaria.

Articolo 15

Il diritto d'autore su opera cinematografica ed opera creata con procedimento analogo a quello cinematografico spetta al produttore, ma lo sceneggiatore, il regista, il cineoperatore, il paroliere, il compositore ed altri autori hanno diritto a sottoscrivere l'opera nonché il diritto a godere di compensi ai sensi del contratto tra essi ed il produttore.

Sulla sceneggiatura, la musica e le altre parti dell'opera cinematografica e dell'opera prodotta con procedimento analogo a quello cinematografico, che si possono utilizzare indipendentemente, l'autore ha facoltà di esercitare il proprio diritto d'autore.

Articolo 16

Si considera opera da lavoro dipendente quella creata da cittadino allo scopo di compiere il lavoro assegnato da persona giuridica o altra organizzazione, salvo quanto previsto al secondo comma di questo articolo, il cui diritto d'autore spetta all'autore, ma la persona giuridica o altra organizzazione ha priorità ad utilizzarla nell'ambito delle sue competenze. Nei primi due anni dal compimento dell'opera, l'autore non può permettere ad altri l'utilizzo dell'opera nel modo in cui lo è dalla persona giuridica od altra organizzazione che la utilizza, senza il consenso di questa. In una qualsiasi delle seguenti situazioni, l'autore, quale dipendente, ha diritto a sottoscrivere l'opera, gli altri diritti d'autore spettano alla persona giuridica o altra organizzazione, che può premiare l'autore:

- 1) le opere del dipendente come i disegni di prodotti e di progetti ingegneristici, mappe geografiche, programmi per elaboratori, etc, sono create principalmente utilizzando risorse materiali e tecniche di persona giuridica o altra organizzazione che ne è responsabile
- 2) sia previsto da leggi, regolamenti amministrativi oppure da contratto che il diritto d'autore sulle opere del dipendente spetti a persona giuridica o altra organizzazione.

Articolo 17

Per l'opera creata su mandato, la titolarità del diritto d'autore si concorda nel contratto tra mandante e mandatario. In caso di assenza del contratto o di specifica clausola in esso prevista, il diritto d'autore spetta al mandatario.

Articolo 18

Nel trasferimento di proprietà dell'opera originaria delle belle arti o di altro genere non si considera il trasferimento del diritto d'autore sull'opera, ma il proprietario beneficia del diritto d'esposizione sull'opera originaria delle belle arti.

Articolo 19

Nel caso che il diritto d'autore spetti ad un cittadino, dopo la sua morte, i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10, nella durata della tutela del diritto prevista da questa legge, vengono trasferiti ai sensi della legge sulle successioni.

Nel caso che il diritto d'autore spetti a persona giuridica o altra organizzazione, dopo la sua modificazione o estinzione, i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10, nella durata di tutela del diritto prevista da questa legge, ne beneficia la persona giuridica o altra organizzazione che successivamente prende in carico diritti e doveri della precedente; in assenza di successori, i diritti predetti spettano allo Stato.

Sezione III - Durata della tutela del diritto d'autore

Articolo 20

I diritti di paternità, modificazione ed all'integrità dell'opera sono illimitati nel tempo.

Articolo 21

Nel caso di opere di cittadini, il diritto di pubblicazione ed i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10, durano tutta la vita dell'autore e fino a cinquanta anni dopo la sua morte e scadono il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la morte dell'autore; per opere in comunione, scadono il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la morte del coautore che muore per ultimo.

Nel caso di opere di persone giuridiche od altre organizzazioni nonché di quelle da lavoro dipendente i cui diritti d'autore spettano ad esse (fatto salvo il diritto di paternità), il diritto di pubblicazione ed i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10 durano cinquanta anni e scadono il 31 dicembre del

cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione dell'opera, ma se tali opere non sono pubblicate entro cinquanta anni dopo il compimento, essi non vengono protetti da questa legge.

Nel caso di opere cinematografiche, di quelle create con procedimento analogo a quello cinematografico e di opere fotografiche, il diritto di pubblicazione ed i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10 durano cinquanta anni e scadono il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione dell'opera, ma se tali opere non sono pubblicate entro cinquanta anni dopo il compimento, essi non vengono protetti da questa legge.

Sezione IV - Limitazioni del diritto d'autore

Articolo 22

Si può utilizzare un'opera nelle situazioni di seguito elencate, senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d'autore e senza dovergli corrispondere un compenso, ma dovendo dichiarare il titolo dell'opera e dell'autore senza violare gli altri diritti dei quali il titolare del diritto d'autore beneficia ai sensi di questa legge:

- 1) utilizzando l'opera di qualcun altro, già pubblicata, a scopo di studio, ricerca o piacere personale
- 2) citando appropriatamente nell'opera quella già pubblicata di qualcun altro, allo scopo di presentare e commentare un'opera o illustrare una questione
- 3) mostrando necessariamente di nuovo o citando l'opera, già pubblicata, nei media come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri, allo scopo di trasmettere notizie di attualità
- 4) trasmettendo di nuovo o pubblicando nei media come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri, articoli di attualità politici, economici o religiosi già pubblicati dagli altri media come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri, a meno che l'autore abbia negato il permesso di nuova trasmissione o pubblicazione



- 5) pubblicando o trasmettendo nei media come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri, discorsi tenuti in pubbliche assemblee, a meno che l'autore abbia negato il permesso di pubblicazione e trasmissione
- 6) traducendo o riproducendo in numero limitato l'opera, già pubblicata, ad uso di docenti o ricercatori scientifici per l'insegnamento nelle classi degli istituti d'istruzione o per fare ricerca scientifica, evitandone la pubblicazione e diffusione
- 7) utilizzando l'opera già pubblicata da parte delle istituzioni statali in misura ragionevole allo scopo di adempiere ai propri compiti pubblici
- 8) riproducendo a cura di biblioteche, archivi, edifici memoriali, musei, gallerie di belle arti o entità simili le loro opere collezionate per la necessità di esporne o conservarne copia
- 9) rappresentando l'opera già pubblicata a titolo gratuito, senza il pagamento da parte del pubblico neanche del compenso per chi esegue la rappresentazione
- 10) copiando, dipingendo, fotografando, cinematografando l'opera artistica collocata o esposta in luogo aperto al pubblico
- 11) pubblicando e diffondendo all'interno del Paese traduzioni in lingue di minoranze etniche delle opere, già pubblicate, create in lingua etnica *han*¹ da cittadini, persone giuridiche ed altre organizzazioni cinesi
- 12) pubblicando la versione trasformata in caratteri *braille* di opere già pubblicate.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili per limitare i diritti di editori, esecutori di rappresentazioni, produttori fonografici/videografici, emittenti radio e televisive.

Articolo 23

Nel compilare e redigere testi destinati all'utilizzo nei nove anni d'istruzione obbligatoria e nella pianificazione dell'istruzione nazionale, a meno che l'autore abbia previamente negato il permesso di utilizzo, nella compilazione dei testi si possono utilizzare brani di opere o brevi opere musicali e in forma scritta o singole opere fotografiche e delle belle arti, senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto

¹ Ceppo linguistico cinese su base ideogrammatica originariamente utilizzato dall'etnia han, comprensivo di diversi idiomi tra cui il mandarino come principale.

d'autore, ma dovendo corrispondergli il compenso come disposto, dichiarare il titolo dell'opera e dell'autore senza violare gli altri diritti dei quali il titolare del diritto d'autore beneficia ai sensi di questa legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili per limitare i diritti di editori, esecutori di rappresentazioni, produttori fonografici/videografici, emittenti radio e televisive.

Capitolo III

Contratti di licenza d'uso e di cessione del diritto d'autore

Articolo 24

Per utilizzare l'opera di qualcun altro deve essere concluso un contratto di licenza d'uso con il titolare del diritto d'autore, fatte salve le situazioni previste da questa legge nelle quali non si debba chiedere il permesso.

Il contratto di licenza d'uso comprende i seguenti elementi principali:

- 1) la tipologia dei diritti oggetto della licenza d'uso
- 2) l'esclusività o meno del diritto di licenza d'uso
- 3) l'ambito territoriale e la durata della licenza d'uso
- 4) il criterio e la misura del pagamento del compenso
- 5) le responsabilità per inadempimento
- 6) gli altri elementi che le parti contraenti ritengono sia necessario pattuire.

Articolo 25

Per cedere i diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10 di questa legge, deve essere concluso un contratto in forma scritta.

Il contratto di cessione dei diritti comprende i seguenti elementi principali:

- 1) il titolo dell'opera
- 2) la tipologia dei diritti oggetto della cessione ed il suo ambito territoriale
- 3) il prezzo della cessione
- 4) la data e la modalità di pagamento

- 5) le responsabilità per inadempimento
- 6) gli altri elementi che le parti contraenti ritengono sia necessario pattuire.

Articolo 26

Nel caso del diritto d'autore dato in pegno, chi da il pegno e chi lo riceve effettuano la trascrizione del pegno al dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato.

Articolo 27

I diritti da dare in licenza d'uso e da cedere non esplicitati dal titolare del diritto d'autore nei contratti di licenza d'uso e di cessione, non possono essere esercitati dall'altra parte senza il consenso del titolare del diritto d'autore.

Articolo 28

Il criterio di pagamento del compenso per utilizzare l'opera può essere sia pattuito dalle parti interessate sia definito dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati. Se le parti interessate non hanno esplicitato il criterio pattuito, il compenso viene pagato in conformità al criterio di pagamento del compenso definito dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati.

Articolo 29

Editori, esecutori di rappresentazioni, produttori fonografici/videografici, emittenti radio e televisive ed altri che utilizzano l'opera di qualcun altro ai sensi di quanto disposto da questa legge, non devono violare i diritti di paternità e di modificazione nonché all'integrità dell'opera e a godere del compenso propri dell'autore.

Capitolo IV

Pubblicazioni, rappresentazioni, registrazioni audio/video e trasmissioni

Sezione I - Pubblicazione di libri, giornali e periodici

Articolo 30

Nella pubblicazione di libri, l'editore deve concludere un contratto di pubblicazione con il titolare del diritto d'autore e corrispondergli un compenso.

Articolo 31

L'editore di libri beneficia, se previsto dal contratto, del diritto esclusivo di pubblicazione dell'opera consegnata dal titolare del diritto d'autore per la pubblicazione; il diritto esclusivo è protetto dalle leggi ed altri non possono pubblicare tale opera.

Articolo 32

Il titolare del diritto d'autore deve consegnare l'opera entro il termine fissato dal contratto. L'editore deve pubblicare il libro con le qualità e nei tempi di pubblicazione previsti dal contratto.

L'editore di libri, che non pubblica il libro nei tempi previsti dal contratto, deve assumere la responsabilità civile ai sensi dell'Articolo 54 di questa legge.

Per ristampare o ripubblicare l'opera, l'editore di libri deve notificarlo al titolare del diritto d'autore e corrispondergli un compenso. Nel caso che l'editore di libri rifiuti di ristampare o ripubblicare l'opera in seguito all'esaurimento dei libri, il titolare del diritto d'autore ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 33

Se un'opera è inviata ad un giornale, rivista o periodico per la sua pubblicazione, nel caso in cui il titolare del diritto d'autore non abbia ricevuto notizia dell'accettazione entro il termine di quindici giorni a partire dalla data d'invio al giornale o trenta giorni a partire dalla data d'invio alla rivista o al periodico può inviare la medesima opera ad

altro giornale, rivista o periodico per la sua pubblicazione, fatto salvo quanto diversamente pattuito dalle parti.

Dopo la pubblicazione, salvo che il titolare del diritto d'autore abbia chiaramente negato il permesso di riproduzione dell'opera o di un suo estratto, un altro giornale, rivista o periodico può sia pubblicarla, come compendio o documentazione, sia riprodurla, a condizione che venga corrisposto un compenso al titolare del diritto d'autore, ai sensi delle relative disposizioni.

Articolo 34

Con l'autorizzazione dell'autore, gli editori di libri possono modificare l'opera o stralciarne parte.

Editori di giornali, riviste o periodici possono correggere o cancellare caratteri e parole dell'opera. Per modificarne i contenuti, è richiesto il permesso dell'autore.

Articolo 35

Per pubblicare l'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento, riordino o compilazione di opera già esistente, sono richieste le autorizzazioni sia del titolare del diritto d'autore sull'opera originaria sia del titolare del diritto d'autore sull'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento, riordino o compilazione, ai quali corrispondere il compenso.

Articolo 36

L'editore ha il diritto di autorizzare o vietare ad altri di usare il formato apparente del libro, periodico o della rivista che ha pubblicato.

La durata della tutela del diritto di cui al comma precedente è di dieci anni e scade il 31 dicembre del decimo anno dopo la prima pubblicazione del libro, periodico o rivista con lo specifico formato apparente.



Sezione II - Rappresentazioni

Articolo 37

Per la rappresentazione eseguita utilizzando l'opera di qualcun altro, gli esecutori di rappresentazioni (artisti di spettacolo ed enti per rappresentazioni) devono acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore e corrispondergli il compenso. Chi organizza la rappresentazione acquisisce l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore e gli corrisponde il compenso.

Per la rappresentazione eseguita utilizzando l'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento o riordino di opera già esistente, sono richieste le autorizzazioni sia del titolare del diritto d'autore sull'opera originaria, sia del titolare del diritto d'autore sull'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento o riordino, ai quali corrispondere il compenso.

Articolo 38

L'esecutore di rappresentazione, sulla propria esecuzione, beneficia dei diritti di seguito elencati:

- 1) a dichiarare l'identità dell'esecutore
- 2) a proteggere la sua figura nella rappresentazione dalla distorsione
- 3) ad autorizzare altri a trasmettere in diretta o comunicare pubblicamente la sua rappresentazione dal vivo, ricevendo un compenso
- 4) ad autorizzare altri ad audio/video registrare, godendo del compenso
- 5) ad autorizzare altri a riprodurre o diffondere prodotti con registrazioni audio/video della sua rappresentazione, ricevendo un compenso
- 6) ad autorizzare altri a comunicare la sua rappresentazione al pubblico attraverso rete informatica, ricevendo un compenso.

La parte autorizzata, quando utilizza l'opera nei modi indicati ai punti dal 3 al 6 del comma precedente, deve acquisire anche l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore e corrispondergli un compenso.

Articolo 39

I diritti previsti ai punti 1 e 2 del primo comma dell'Articolo 38 di questa legge sono illimitati nel tempo.

I diritti previsti ai punti dal 3 al 6 del primo comma dell'Articolo 38 di questa legge durano cinquanta anni e scadono il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo l'avvenuta esecuzione della rappresentazione.

Sezione III - RegISTRAZIONI audio/video

Articolo 40

Chi realizza prodotti di registrazione audio/video utilizzando l'opera di qualcun altro, deve acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore e corrispondergli un compenso.

Il produttore fonografico/videografico nel realizzare il suo prodotto utilizzando l'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento o riordino di opera già esistente, deve acquisire le autorizzazioni sia dal titolare del diritto d'autore sull'opera originaria, sia dal titolare del diritto d'autore sull'opera creata a seguito di trasformazione, traduzione, commento o riordino, ed a loro corrispondere un compenso.

Il produttore fonografico nel realizzare il suo prodotto fonografico utilizzando l'opera musicale già eseguita legittimamente da qualcun altro come prodotto fonografico, non deve chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto d'autore, ma deve corrispondergli un compenso come disposto; non può utilizzarla se il titolare del diritto d'autore ne abbia negato l'utilizzo.

Articolo 41

Chi realizza prodotti di registrazione audio/video deve concludere il contratto con gli esecutori delle rappresentazioni ed a loro corrispondere un compenso.

Articolo 42

Il produttore fonografico/videografico ha il diritto di autorizzare altri a riprodurre, diffondere, noleggiare o comunicare al pubblico attraverso rete informatica i suoi prodotti fonografici/videografici nonché ricevere un compenso. Il diritto dura cinquanta anni e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo che sia stata compiuta la prima realizzazione del prodotto.

La parte autorizzata alla riproduzione, diffusione o comunicazione al pubblico attraverso rete informatica del prodotto fonografico/videografico, deve anche acquisire le autorizzazioni sia dal titolare del diritto d'autore sia dagli esecutori della rappresentazione ed a loro corrispondere un compenso.

Sezione IV - Trasmissioni attraverso emittenti radio o televisive

Articolo 43

Per trasmettere l'opera di qualcun altro, non già pubblicata, le emittenti radio o televisive devono acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore e corrispondergli un compenso.

Per trasmettere l'opera di qualcun altro, già pubblicata, le emittenti radio o televisive non devono chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto d'autore ma devono corrispondergli un compenso.

Articolo 44

Per trasmettere il prodotto fonografico già pubblicato, le emittenti radio o televisive non devono richiedere l'autorizzazione al titolare del diritto d'autore ma devono corrispondergli un compenso, salvo quanto diversamente pattuito dalle parti interessate. Le misure dettagliate saranno disposte dal Consiglio di Stato.

Articolo 45

L'emittente radio o televisiva ha facoltà di vietare i seguenti comportamenti, se privi della sua autorizzazione:

- 1) ritrasmettere la sua trasmissione radio o televisiva

2) registrare la sua trasmissione radio o televisiva su supporti audiovisivi e riprodurli. La durata della tutela del diritto di cui al comma precedente è di cinquanta anni e scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima trasmissione radio o televisiva.

Articolo 46

Per trasmettere l'opera cinematografica, quella creata con procedimento analogo a quello cinematografico o il prodotto videografico di qualcun altro, l'emittente televisiva deve acquisire l'autorizzazione dal produttore della pellicola cinematografica o del prodotto videografico e corrispondergli un compenso; per trasmettere il prodotto videografico deve inoltre acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto d'autore.

Capitolo V

Responsabilità legali e misure per il rispetto della legge

Articolo 47

Chi ha commesso un atto che viola il diritto d'autore tra quelli di seguito elencati, è obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità civili, secondo le circostanze del caso, tra le quali la cessazione dell'atto lesivo, l'eliminazione degli effetti dell'atto illecito, la presentazione delle scuse o il risarcimento del danno:

- 1) pubblicare l'opera senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore
- 2) pubblicare l'opera creata in collaborazione con altri autori come se fosse una propria creazione, senza la loro autorizzazione
- 3) indicare come autore dell'opera creata da qualcun altro colui che non ha partecipato alla sua creazione allo scopo di perseguire fama ed interesse personali
- 4) distorcere o alterare l'opera di qualcun altro
- 5) plagiare l'opera di qualcun altro
- 6) utilizzare l'opera esponendola senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, producendone una pellicola cinematografica o un'opera creata con procedimento



analogo a quello cinematografico oppure, tra l'altro, trasformandola, traducendola, commentandola salvo quanto diversamente disposto da questa legge

- 7) non corrispondere il compenso dovuto per l'utilizzo dell'opera di qualcun altro
- 8) noleggiare le opere o i prodotti fonografici/videografici, senza le autorizzazioni dei titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi sui programmi per elaboratore, sui prodotti fonografici/videografici, sulle opere cinematografiche o sulle opere create con procedimento analogo a quello cinematografico, salvo quanto diversamente disposto da questa legge
- 9) utilizzare il formato apparente del libro o periodico, senza l'autorizzazione dell'editore
- 10) trasmettere in diretta, comunicare pubblicamente o registrare la rappresentazione senza l'autorizzazione del suo esecutore
- 11) violare il diritto d'autore o i diritti ed interessi connessi col diritto d'autore in altri modi.

Articolo 48

Chi ha commesso un atto che viola il diritto d'autore tra quelli di seguito elencati, è obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità civili, secondo le circostanze del caso, tra le quali la cessazione dell'atto lesivo, l'eliminazione degli effetti dell'atto illecito, la presentazione delle scuse o il risarcimento del danno; se l'atto viola allo stesso tempo anche l'interesse pubblico, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore ordinano al trasgressore di cessare l'atto lesivo, confiscano i ricavi illeciti, sequestrano e distruggono le copie che violano il diritto d'autore e possono altresì comminare una multa; in situazioni gravi i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono, inoltre, confiscare materiali, strumenti, equipaggiamenti e quant'altro principalmente utilizzato per la realizzazione delle copie che violano il diritto d'autore; se l'atto costituisce reato, chi lo ha commesso deve assumersene la responsabilità penale a norma di legge:

- 1) riprodurre, diffondere, rappresentare, proiettare, radiodiffondere, compilare o comunicare al pubblico attraverso rete informatica l'opera, senza l'autorizzazione



del titolare del diritto d'autore, fatto salvo quanto disposto altrimenti da questa legge

- 2) pubblicare il libro su cui l'altro gode del diritto esclusivo di pubblicazione
- 3) riprodurre o diffondere con prodotti fonografici/videografici nonché comunicare al pubblico attraverso rete informatica la rappresentazione senza l'autorizzazione del suo esecutore, fatto salvo quanto altrimenti disposto da questa legge
- 4) riprodurre, diffondere o comunicare al pubblico attraverso rete informatica un prodotto fonografico/videografico, senza l'autorizzazione del produttore, fatto salvo quanto altrimenti disposto da questa legge
- 5) trasmettere o riprodurre l'opera radio o televisiva senza autorizzazione, fatto salvo quanto altrimenti disposto da questa legge
- 6) eludere intenzionalmente o sabotare le misure tecnologiche che il titolare ha adottato per proteggere il diritto d'autore o i diritti connessi sull'opera o sui prodotti fonografici/videografici senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto altrimenti disposto da leggi o regolamenti amministrativi
- 7) cancellare o alterare intenzionalmente l'informazione elettronica sulla gestione dei diritti dell'opera o dei prodotti fonografici/videografici senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto altrimenti disposto da leggi o regolamenti amministrativi
- 8) produrre o vendere l'opera con la falsa paternità di qualcun altro.

Articolo 49

Chi viola il diritto d'autore o i diritti connessi, deve risarcire il titolare del suo danno effettivo; se il danno effettivo è di difficile valutazione può essere risarcito sulla base del ricavo illecito. La somma del risarcimento deve anche includere le ragionevoli spese che il titolare ha affrontato per fermare gli atti in violazione dei diritti.

Se il danno effettivo o il ricavo illecito non può essere definito, il tribunale popolare condanna al pagamento del risarcimento fino a 500.000 RMB in base alla gravità del caso.

Articolo 50

Quando il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi sia in possesso di prove che dimostrino che qualcuno stia commettendo o stia per commettere un atto in violazione del suo diritto il quale, se non fermato in tempo, cagionerà danni irrimediabili al suo diritto o interesse legittimo, può, prima di citare questi in giudizio, richiedere al tribunale popolare di adottare le misure cautelari finalizzate alla cessazione dell'atto e al sequestro conservativo dei beni del trasgressore.

Il tribunale popolare, nel trattare la richiesta di cui al comma precedente, applica le disposizioni di cui agli Articoli da 93 a 96 e all'Articolo 99 del "Codice di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese".

Articolo 51

Al fine della cessazione dell'atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o successivamente difficili da acquisire, il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi può, prima di intentare causa, richiedere al tribunale popolare il sequestro probatorio. Dopo l'accettazione della richiesta da parte del tribunale popolare, esso deve emettere una decisione entro quarantotto ore; una volta decisa l'adozione del sequestro probatorio, deve immediatamente darne esecuzione.

Il tribunale popolare può esigere dal richiedente una garanzia, rigettando la domanda qualora il richiedente non la fornisca.

Se entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento conservativo da parte del tribunale popolare, il richiedente non intenta causa, il tribunale popolare deve revocare il sequestro probatorio.

Articolo 52

Nel giudicare casi di violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, il tribunale popolare può confiscare i ricavi illeciti, i prodotti che violano i diritti ed i beni usati per realizzare l'atto illecito.

Articolo 53

Se l'editore o il produttore di quanto riprodotto non può provare di avere legittima autorizzazione per la sua pubblicazione o produzione, e il diffusore o noleggiatore delle copie di opera cinematografica o di opera creata con procedimento analogo a quello cinematografico, programma per elaboratore o prodotto fonografico/videografico non può provare che la copia che diffonde o noleggia abbia legittima origine, essi devono assumersene la responsabilità legale.

Articolo 54

Nel caso che la parte interessata non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, o l'adempimento di tali obblighi non sia conforme ai requisiti pattuiti nel contratto, questa deve assumersene la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni di cui ai "Principi Generali di Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese", alla "Legge della Repubblica Popolare Cinese sui Contratti", ed alle altre leggi relative.

Articolo 55

Le liti sul diritto d'autore possono essere conciliate. Inoltre, le parti interessate possono richiedere agli organismi arbitrali di decidere la controversia come da accordo scritto sull'arbitrato o dalla clausola arbitrale contenuta nel contratto tra le parti.

In assenza di accordo scritto sull'arbitrato e della clausola arbitrale all'interno del contratto, le parti possono direttamente intentare causa al tribunale popolare.

Articolo 56

Se la parte interessata non è soddisfatta della decisione sulla sanzione amministrativa, può ricorrere al tribunale popolare entro tre mesi dal ricevimento della Lettera di Decisione, se non ricorre al tribunale né adempie alla decisione entro la scadenza, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore può richiederne al tribunale l'esecuzione forzata.

Capitolo VI

Disposizioni complementari

Articolo 57

Il termine *zhu zuo quan* (diritto d'autore) in questa legge ha lo stesso significato di *ban quan*.

Articolo 58

Il verbo “pubblicare” di cui all’Articolo 2 di questa legge significa riprodurre e diffondere l’opera.

Articolo 59

I regolamenti per la tutela dei programmi per elaboratore e del diritto di comunicazione in rete informatica saranno stabiliti separatamente dal Consiglio di Stato.

Articolo 60

I diritti del titolare del diritto d'autore, dell'editore, dell'esecutore di rappresentazioni, del produttore di registrazione fonografica/videografica e dell'emittente radio o televisiva definiti nella presente legge, sono protetti se, al momento di entrata in vigore della stessa, rientrano nei termini temporali di tutela da essa stabiliti.

L'atto di violazione del diritto o l'inadempimento avvenuto prima dell'entrata in vigore di questa legge è disciplinato ai sensi delle disposizioni o politiche relative in vigore al momento in cui si è verificato l'atto o l'inadempimento.

Articolo 61

Questa legge entra in vigore il 1 giugno 1991.

Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore

Ordine Numero 359 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese

Il Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore di seguito pubblicato entrerà in vigore il 15 settembre 2002.

2 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio di Stato
Zhu Rongji

Articolo 1

Questo Regolamento è elaborato ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Legge sul Diritto d'Autore").

Articolo 2

Il termine "opera" nella Legge sul Diritto d'Autore si riferisce alla realizzazione dell'ingegno nelle aree letteraria, artistica o scientifica, a carattere creativo ed originale nonché riproducibile in forma tangibile.

Articolo 3

Il termine "creare" nella Legge sul Diritto d'Autore, si riferisce all'attività intellettuale che direttamente produce opere letterarie, artistiche o scientifiche.

Le attività di organizzazione, offerta di consulenza e requisiti materiali o qualsiasi altra attività di assistenza alle creazioni altrui, non vengono considerate attività creative.

Articolo 4

Per opere nella Legge sul Diritto d'Autore ed in questo Regolamento si intendono:



- 1) le opere in forma scritta, ossia romanzi, poesie e canti, prose, tesi ed altre opere espresse in lettere o caratteri
- 2) le opere in forma orale, ossia discorsi improvvisati, conferenze, dibattimenti giudiziari ed altre opere espresse oralmente
- 3) le opere musicali, ossia composizioni musicali con o senza parole, che possono essere cantate o sonate, come ad esempio canzoni e sinfonie
- 4) le opere drammatiche, ossia teatrali, liriche, originarie delle distinte località cinesi ed altre opere eseguite sul palcoscenico
- 5) le opere *quyi*, ossia *xiangsheng*¹, *kuaishu*², *dagu*³, *pingshu*⁴ ed altre opere nelle quali le principali espressioni rappresentate sono quelle parlata e cantata
- 6) le opere coreografiche, ossia le opere che esprimono pensieri ed emozioni con continuati movimenti del corpo, gesti, espressioni ed altro
- 7) le opere acrobatiche, ossia da prestigiatore, circensi, acrobazie, ed altre opere rappresentate con movimenti del corpo ed abilità
- 8) le opere delle belle arti, ossia pitture, calligrafie, sculture ed altre opere di arti plastiche piane o tridimensionali, che abbiano un valore estetico, composte da linee, colori o altri elementi
- 9) le opere architettoniche, ossia costruzioni o forme strutturali che abbiano valore estetico
- 10) le opere fotografiche, ossia quelle artistiche create utilizzando apparecchi per la registrazione di immagini di oggetti reali su materiali fotosensibili o su altri supporti
- 11) le opere cinematografiche e quelle create con procedimento analogo a quello cinematografico, ossia le opere prodotte su un certo tipo di supporto, costituite da una serie di immagini sonore o meno, proiettate utilizzando un certo strumento o trasmesse in altro modo
- 12) le opere grafiche, ossia i disegni di prodotti e progetti ingegneristici elaborati per produrre o costruire, nonché le mappe geografiche ed i disegni esplicativi che rappresentano fenomeni geografici e rivelano funzioni o strutture di oggetti

¹ Dialoghi comici

² Racconti ritmati dal suono provocato dallo scuotimento di campanella, lamine di bambù o altro strumento

³ Racconti presentati al ritmo di tamburo

⁴ Racconti commentati

- 13) le opere modellistiche, ossia quelle tridimensionali allo scopo di esporre, sperimentare, osservare o altro, create in determinate proporzioni dovute a forma e struttura degli oggetti.

Articolo 5

I termini nella Legge sul Diritto d'Autore ed in questo Regolamento hanno il significato di seguito elencato:

- 1) notizia di attualità, ossia la semplice novità della realtà trasmessa dai *media* come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri mezzi
- 2) prodotto fonografico, ossia qualsiasi prodotto di registrazione del suono della rappresentazione o di registrazione di altri suoni
- 3) prodotto videografico, ossia qualsiasi prodotto di registrazione video, che non sia un'opera cinematografica o creata con procedimento analogo a quello cinematografico, di una serie di figure ed immagini continue, sonore o meno
- 4) produttore fonografico, ossia chi per primo realizza il prodotto fonografico
- 5) produttore videografico, ossia chi per primo realizza il prodotto videografico
- 6) esecutore di rappresentazione, ossia l'artista di spettacolo, l'ente per rappresentazioni o chiunque altro rappresenta l'opera letteraria o artistica.

Articolo 6

Il diritto d'autore nasce il giorno del compimento dell'opera.

Articolo 7

Il diritto d'autore sull'opera dello straniero o dell'apolide che viene dapprima pubblicata sul territorio cinese, di cui al terzo comma dell'Articolo 2 della Legge sul Diritto d'Autore, è protetto a partire dal giorno della prima pubblicazione.

Articolo 8

Si considera come pubblicata simultaneamente nel territorio cinese l'opera di straniero o apolide pubblicata in Cina entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione all'estero.



Articolo 9

Nel caso che l'opera creata in collaborazione non possa essere utilizzata separatamente, il diritto d'autore su di essa spetta ai coautori in comunione, lo esercitano i coautori unanimemente concordi; in assenza di unanime accordo e di ragionevole motivazione, ciascuna parte non deve impedire alle altre parti di esercitare le altre tipologie del diritto d'autore, salvo il diritto di cessione, ma i benefici guadagnati devono essere ripartiti ragionevolmente tra tutti i coautori.

Articolo 10

Si considera come già consentita dal titolare del diritto d'autore la necessaria modifica sulla sua opera se questi autorizza altri a realizzarne una pellicola cinematografica o un'opera creata con procedimento analogo a quello cinematografico, purché tale modifica non distorca o alteri l'opera originaria.

Articolo 11

Il "lavoro assegnato" di cui al primo comma dell'Articolo 16 della Legge sul Diritto d'Autore, riguardante "l'opera da lavoro dipendente", si riferisce al compito e dovere adempiuto dal cittadino facente parte di un'entità giuridica o altra organizzazione.

Le "risorse materiali e tecniche" di cui al secondo comma dell'Articolo 16 della Legge sul Diritto d'Autore, riguardante "l'opera da lavoro dipendente", si riferisce ai capitali, equipaggiamenti o materiali specificamente offerti dalla persona giuridica o altra organizzazione al cittadino per la sua attività di creazione.

Articolo 12

Entro due anni dal compimento dell'opera da lavoro dipendente, nel caso che l'autore con il consenso dell'entità permetta a terzi l'utilizzo dell'opera nel modo in cui lo è dall'entità che la utilizza, il compenso del permesso viene ripartito secondo la proporzione pattuita tra l'autore e l'entità.

Il termine di due anni dal compimento dell'opera, viene contato a partire dal giorno in cui l'autore consegna l'opera all'entità.

Articolo 13

Per l'opera di cui l'identità dell'autore non è chiara, il proprietario dell'opera originaria esercita, fatto salvo il diritto di paternità, le altre tipologie del diritto d'autore. Una volta che l'identità dell'autore è confermata, l'autore o il suo erede esercita il diritto d'autore.

Articolo 14

Dopo la morte di uno dei coautori, in assenza di erede e legatario, gli altri coautori beneficiano dei suoi diritti sull'opera creata in collaborazione, di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10 della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 15

Dopo la morte dell'autore, il suo erede o legatario, tra le tipologie di diritto d'autore, protegge i diritti di paternità, di modificazione ed all'integrità dell'opera.
In assenza di erede e legatario del diritto d'autore, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore protegge i diritti di paternità, di modificazione ed all'integrità dell'opera.

Articolo 16

L'utilizzo delle opere, per le quali lo Stato beneficia dei diritti d'autore, viene disciplinato dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato.

Articolo 17

Per l'opera non pubblicata durante la vita dell'autore, qualora non ne abbia chiaramente negato la pubblicazione, entro 50 anni dopo la sua morte il diritto di pubblicazione può essere esercitato dall'erede o legatario; in assenza di erede e legatario lo esercita il proprietario dell'opera originaria.

Articolo 18

Per l'opera di cui l'identità dell'autore non è chiara, i suoi diritti di cui ai punti dal 5 al 17 del primo comma dell'Articolo 10 della Legge sul Diritto d'Autore scadono il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione dell'opera. Una volta

che l'identità dell'autore è confermata, si applica la disposizione di cui all'Articolo 21 della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 19

Chi utilizza l'opera di qualcun altro, deve indicare il titolo dell'opera ed il nome dell'autore; fatto salvo quanto diversamente pattuito dalle parti interessate o a meno che non sia possibile indicarli a causa del particolare metodo d'uso dell'opera.

Articolo 20

Opera già pubblicata, nella Legge sul Diritto d'Autore, si riferisce all'opera fatta conoscere al pubblico dallo stesso titolare del diritto d'autore o da chi è a ciò autorizzato dal titolare.

Articolo 21

Per quelle opere di altri, già pubblicate, che possono essere utilizzate senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d'autore ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore, chi le utilizza non deve impedire il normale uso delle opere, né irragionevolmente violare i diritti ed interessi legittimi del titolare del diritto d'autore.

Articolo 22

Il criterio di pagamento del compenso per l'utilizzo dell'opera nei modi indicati all'Articolo 23, al secondo comma dell'Articolo 32¹ ed al terzo comma dell'Articolo 39² della Legge sul Diritto d'Autore, sarà definito e promulgato dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato in collaborazione con il dipartimento del Consiglio di Stato competente per la regolamentazione dei prezzi.

Articolo 23

Chi utilizza l'opera di qualcun altro deve concludere il contratto di licenza d'uso con il titolare del diritto d'autore. Nel caso che il diritto da autorizzare sia esclusivo, il

¹ Ora articolo 33 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

² Ora articolo 40 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)



contratto deve essere concluso in forma scritta, salvo le pubblicazioni delle opere su giornali o periodici.

Articolo 24

Per il diritto d'uso esclusivo, di cui all'Articolo 24 della Legge sul Diritto d'Autore, i relativi dettagli vengono pattuiti nel contratto, in assenza di tale pattuizione o di chiara esplicitazione nel contratto, si considera che la parte autorizzata abbia facoltà di negare ad altri, incluso il titolare del diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nello stesso modo in cui lo è dalla parte autorizzata; salvo quanto pattuito altrimenti nel contratto, la parte autorizzata deve acquisire il permesso dal titolare del diritto d'autore quando essa autorizza di nuovo terzi all'esercizio dello stesso diritto.

Articolo 25

Chi conclude con il titolare del diritto d'autore un contratto di licenza d'uso esclusivo o di cessione del diritto, può depositarlo presso il dipartimento amministrativo del diritto d'autore affinché lo archivi.

Articolo 26

I diritti e gli interessi connessi col diritto d'autore nella Legge sul Diritto d'Autore ed in questo Regolamento, si riferiscono ai diritti di cui beneficiano gli editori sui formati apparenti dei libri o periodici che hanno pubblicato, gli esecutori sulle rappresentazioni che hanno interpretato, i produttori delle registrazioni audio/video sui prodotti fonografici/videografici che hanno realizzato, le emittenti radio o televisive sui programmi radio o televisivi che hanno trasmesso.

Articolo 27

Editori, esecutori di rappresentazioni, produttori fonografici/videografici ed emittenti radio o televisive, nell'esercitare i loro diritti, non devono violare i diritti del titolare del diritto d'autore sull'opera utilizzata e sull'opera originaria.

Articolo 28

Se è pattuito nel contratto che l'editore di un libro abbia il diritto esclusivo della pubblicazione ma non sono esplicitati i dettagli del diritto, si considera che entro la vigenza del contratto e nell'ambito territoriale come pattuito, l'editore del libro benefici del diritto esclusivo di pubblicazione nella stessa lingua sia dell'opera originaria sia dell'opera modificata.

Articolo 29

Se non sono adempiuti due ordini spediti dal titolare del diritto d'autore all'editore di un libro entro sei mesi, si considera l'esaurimento menzionato all'Articolo 32¹ della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 30

Il titolare del diritto d'autore che nega la riproduzione dell'opera o di un suo estratto ai sensi di quanto indicato al secondo comma dell'Articolo 32² della Legge sul Diritto d'Autore, deve allegarne la relativa dichiarazione alla pubblicazione dell'opera sul giornale o periodico.

Articolo 31

Il titolare del diritto d'autore che nega la realizzazione della sua opera come prodotto fonografico ai sensi di quanto indicato al terzo comma dell'Articolo 39³ della Legge sul Diritto d'Autore, deve dichiararlo quando quest'opera è realizzata legittimamente come prodotto fonografico.

Articolo 32

Chi utilizza l'opera di qualcun altro ai sensi di quanto indicato all'Articolo 23, al secondo comma dell'Articolo 32⁴ ed al terzo comma dell'Articolo 39⁵ della Legge sul

¹ Ora articolo 31 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

² Ora articolo 33 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

³ Ora articolo 40 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

⁴ Ora articolo 33 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

⁵ Ora articolo 40 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

Diritto d'Autore, deve corrispondere il compenso al titolare del diritto d'autore entro due mesi a decorrere dal giorno dell'utilizzo di tale opera.

Articolo 33

Le rappresentazioni che sono eseguite da stranieri o apolidi sul territorio cinese, sono protette dalla Legge sul Diritto d'Autore.

I diritti sulle rappresentazioni di cui beneficiano gli stranieri o apolidi ai sensi del trattato internazionale a cui la Cina aderisce, sono protetti dalla Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 34

I prodotti fonografici che sono realizzati e diffusi da stranieri o apolidi sul territorio cinese, sono protetti dalla Legge sul Diritto d'Autore.

Ai sensi del trattato internazionale a cui la Cina aderisce, i diritti degli stranieri o apolidi sui prodotti fonografici che hanno realizzato e diffuso sono protetti dalla Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 35

Ai sensi del trattato internazionale a cui la Cina aderisce, i diritti delle emittenti radio o televisive straniere sulle opere radio o televisive che hanno trasmesso, sono protetti dalla Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 36

A chi ha commesso gli atti che violano il diritto d'autore tra quelli elencati all'Articolo 47¹ della Legge sul Diritto d'Autore, se questi violano allo stesso tempo anche l'interesse pubblico, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono comminare una multa fino a tre volte il fatturato illecito; se il fatturato illecito è di difficile valutazione, possono comminare una multa fino a 100.000 RMB.

¹ Ora articolo 48 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

Articolo 37

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore dei governi popolari locali sono competenti nell'investigare e nel punire gli atti tra quelli elencati all'Articolo 47¹ della Legge sul Diritto d'Autore, che violano il diritto d'autore e nel contempo l'interesse pubblico.

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato può investigare e punire gli atti che violano il diritto d'autore ed hanno significativa rilevanza in tutto il Paese.

Articolo 38

Questo Regolamento entra in vigore il 15 settembre 2002. Viene contestualmente abrogato il Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese approvato dal Consiglio di Stato il 24 maggio 1991 e promulgato il 30 maggio 1991 dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore.

¹ Ora articolo 48 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore

Ordine Numero 339 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese

Il Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore di seguito pubblicato entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

20 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio di Stato
Zhu Rongji

Capitolo I Principi generali

Capitolo II Il diritto d'autore sul programma

Capitolo III Licenza e cessione del diritto d'autore sul programma

Capitolo IV Responsabilità legali

Capitolo V Disposizioni complementari

Capitolo I Principi generali

Articolo 1

Questo regolamento è elaborato, ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese, con lo scopo di tutelare diritti e interessi dei titolari del diritto d'autore sui programmi per elaboratore, regolando le relazioni di interesse avvenute nelle attività di sviluppo, diffusione ed uso del programma per elaboratore, incoraggiandone lo sviluppo e l'utilizzo, promuovendo il progresso dell'industria dei programmi per elaboratore e dell'informatizzazione dell'economia nazionale.

Articolo 2

La dizione “programma per elaboratore” (di seguito in breve “programma”) nel presente Regolamento si riferisce al programma operante nell’elaboratore, inclusi i relativi documenti.

Articolo 3

Nel presente Regolamento i termini elencati hanno il seguente significato:

- 1) programma per elaboratore, ossia la sequenza di istruzioni codificate eseguibile dall’elaboratore o da altri dispositivi capaci di elaborare informazioni con lo scopo di ottenere un risultato particolare, oppure la sequenza di espressioni o istruzioni simboliche che può essere trasformata automaticamente in quella di istruzioni codificate; si considera come la stessa opera, il codice sorgente ed il codice oggetto del medesimo programma per elaboratore
- 2) documenti, ossia i materiali in lettere/caratteri, diagrammi o altro , quali il testo introduttivo al progetto del programma, il diagramma a blocchi ed il manuale per l’utente, che descrivono contenuto, struttura, progettazione, specifiche funzionali, metodo di sviluppo, risultato di prove ed istruzioni per l’uso del programma
- 3) sviluppatore del programma, ossia la persona giuridica od altra entità che praticamente organizza e direttamente sviluppa un programma nonché responsabile del programma sviluppato; altresì la persona fisica che ha compiuto indipendentemente lo sviluppo del programma, supportata dalle proprie risorse e di cui è responsabile
- 4) il titolare del diritto d’autore sul programma, ossia la persona fisica, persona giuridica od altra organizzazione che beneficia del diritto d’autore sul programma ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 4

Il programma protetto ai sensi di questo Regolamento, deve essere realizzato dallo sviluppatore indipendentemente e già fissato su supporto tangibile.



Articolo 5

Ai sensi di questo Regolamento, cittadini, persone giuridiche od altre organizzazioni cinesi beneficiano del diritto d'autore sui programmi da loro sviluppati, a prescindere che siano o meno pubblicati.

Se i programmi di stranieri o apolidi vengono dapprima diffusi sul territorio cinese, essi beneficiano del diritto d'autore ai sensi del presente Regolamento.

Il diritto d'autore sui programmi di stranieri o apolidi, del quale questi beneficiano ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale lo sviluppatore appartiene o nel quale ha residenza abituale oppure ai sensi del trattato internazionale al quale la Cina aderisce, è protetto dal presente Regolamento.

Articolo 6

La tutela del diritto d'autore sui programmi, trattata dal presente Regolamento, non si estende al pensiero, al processo di elaborazione, al metodo operativo, al concetto matematico o altro analogo aspetto di sviluppo del programma.

Articolo 7

Il titolare del diritto d'autore sul programma può registrarlo presso l'istituzione competente per le registrazioni dei programmi riconosciuta dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato. L'attestato di registrazione rilasciato dall'istituzione competente per le registrazioni dei programmi è la prova preliminare di quanto registrato.

Chi registra un programma deve pagare la relativa tariffa. Il criterio di tariffazione sarà definito dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato in collaborazione con il dipartimento del Consiglio di Stato competente per la regolamentazione dei prezzi.



Capitolo II

Il diritto d'autore sul programma

Articolo 8

Il titolare del diritto d'autore sul programma beneficia dei diritti di seguito elencati:

- 1) di pubblicazione, ovvero il diritto a decidere se il programma possa o meno essere conosciuto dal pubblico
- 2) di paternità, ovvero il diritto a dichiarare l'identità dello sviluppatore e menzionare il suo nome come sviluppatore del programma
- 3) di modificazione, ovvero il diritto ad aggiungere, stralciare parte o cambiare l'ordine di istruzioni e linguaggi del programma
- 4) di riproduzione, ovvero il diritto a riprodurre una o più copie del programma
- 5) di diffusione, ovvero il diritto ad offrire al pubblico il programma in originale o copia in vendita o a titolo gratuito
- 6) di noleggio, ovvero il diritto a permettere ad altri, per un periodo limitato di tempo ed a fronte di corrispettivo, ad usare il programma, salvo che lo stesso non sia il principale oggetto del noleggio
- 7) di comunicazione in rete informatica, ovvero il diritto ad offrire il programma al pubblico su filo o senza filo, in modo tale che il pubblico possa acquisirlo avendone accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente da ciascuno
- 8) di traduzione, ovvero il diritto a tradurre il programma da una lingua naturale, o una tipologia di caratteri naturali, ad un'altra
- 9) altri di cui il titolare del diritto d'autore sul programma deve beneficiare.

Il titolare del diritto d'autore sul programma può permettere ad altri di esercitare il diritto d'autore sullo stesso ed ha facoltà di godere del compenso.

Il titolare del diritto d'autore sul programma può cedere ad altri, parzialmente o totalmente, il diritto d'autore sullo stesso ed ha facoltà di godere del compenso.

Articolo 9

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, il diritto d'autore sul programma spetta allo sviluppatore.



In assenza di evidenza del contrario, la persona fisica, la persona giuridica o altra organizzazione che ha sottoscritto il programma ne è lo sviluppatore.

Articolo 10

Per il programma sviluppato in collaborazione da due o più persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni, la titolarità del diritto d'autore viene pattuita nel contratto in forma scritta tra i co-sviluppatori. In assenza di tale contratto in forma scritta o se le parti interessate non l'abbiano chiaramente pattuita nel contratto, qualora il programma possa essere utilizzato parzialmente, ciascun co-sviluppatore può indipendentemente beneficiare del diritto d'autore sulla parte da esso sviluppata purché, nell'esercitare il suo diritto, non lo estenda al diritto d'autore sul programma nella sua totalità. Se il programma non può essere utilizzato parzialmente, il suo diritto d'autore spetta ai co-sviluppatori in comunione, lo esercitano i co-sviluppatori di comune unanime accordo; in assenza di accordo unanime e di un motivo ragionevole, ciascuna parte non deve impedire alle altre di esercitare, fatto salvo il diritto di cessione, le altre tipologie del diritto d'autore, ma deve ripartire razionalmente i benefici guadagnati tra tutti i co-sviluppatori.

Articolo 11

Per il programma sviluppato su mandato, la titolarità del diritto d'autore viene pattuita nel contratto in forma scritta tra il mandante ed il mandatario; in assenza di tale contratto in forma scritta o qualora le parti interessate non l'abbiano chiaramente pattuita nel contratto, il diritto d'autore spetta al mandatario.

Articolo 12

Per il programma sviluppato su incarico conferito da un'istituzione nazionale, la titolarità e l'esercizio del diritto d'autore vengono definiti nella Lettera di Assegnazione dell'Incarico del Progetto o nel contratto; nel caso che non siano chiaramente definiti nella Lettera di Assegnazione dell'Incarico del Progetto o nel contratto, il diritto d'autore sul programma spetta alla persona giuridica o altra organizzazione che accetta l'incarico.

Articolo 13

Per il programma sviluppato da una persona fisica durante il suo impiego nell'entità giuridica o altra organizzazione, in un caso tra quelli di seguito elencati, il diritto d'autore sul programma spetta alla persona giuridica o altra organizzazione e questa può premiare la persona fisica:

- 1) che il programma sia sviluppato sulla base di uno specifico obiettivo esplicitamente rientrante nelle mansioni dell'impiego
- 2) che il programma sia sviluppato sulla base dei prevedibili o naturali risultati dell'incarico svolto dal dipendente
- 3) che il programma sia realizzato principalmente utilizzando capitali, attrezzature specifiche per lo sviluppo, informazioni riservate non disponibili al pubblico ed altre risorse materiali e tecniche della persona giuridica o altra organizzazione, e questa ne sia responsabile.

Articolo 14

Il diritto d'autore sul programma nasce il giorno del compimento del suo sviluppo.

Il diritto d'autore sul programma che spetta a persona fisica dura tutta la sua vita e per ulteriori cinquanta anni; scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la sua morte. Nel caso del programma sviluppato in collaborazione, il diritto scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la morte della persona fisica che muore per ultima.

Il diritto d'autore sul programma che spetta a persona giuridica o altra organizzazione dura cinquanta anni, esso scade il 31 dicembre del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione del programma, ma tale programma non viene protetto dal presente Regolamento qualora non sia pubblicato entro cinquanta anni dopo il suo compimento.

Articolo 15

Nel caso che il diritto d'autore sul programma spetti a persona fisica, dopo la sua morte e durante il periodo di tutela del diritto, i diritti di cui all'Articolo 8 del presente Regolamento, fatto salvo il diritto di paternità, vengono trasmessi a titolo di

successione all'erede ai sensi della Legge sulle Successioni della Repubblica Popolare Cinese.

Nel caso che il diritto d'autore sul programma spetti a persona giuridica o altra organizzazione, dopo la sua modificazione o estinzione, e durante il periodo di tutela del diritto previsto dal presente Regolamento, la persona giuridica o altra organizzazione, che successivamente prende in carico diritti e doveri della precedente, beneficia del diritto d'autore; in assenza di tali successori, ne beneficia lo Stato.

Articolo 16

Il proprietario delle copie legittime del programma beneficia dei diritti di seguito elencati:

- 1) ad installare tale programma, a seguito della necessità d'uso, nell'elaboratore o in altri dispositivi capaci di elaborare informazioni
- 2) a riprodurre le copie di sicurezza allo scopo di prevenire la perdita del programma a causa del danneggiamento della copia, tali copie di sicurezza non devono essere offerte a terzi per l'utilizzo; nel caso che il proprietario perda la titolarità della copia legittima, questi ha l'obbligo di distruggere le copie di sicurezza
- 3) a modificare il programma per necessità, allo scopo di utilizzarlo in specifico ambiente informatico o di migliorarne la funzione e capacità; è vietato fornire il programma modificato a terzi senza il permesso del titolare del diritto d'autore sul programma, fatto salvo quanto altrimenti pattuito nel contratto.

Articolo 17

Si può utilizzare il programma al fine di studiare e ricercare l'idea della progettazione del programma, attraverso la sua installazione, esposizione, trasmissione o archiviazione, senza dover chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto d'autore e senza dovergli corrispondere un compenso.

Capitolo III

La licenza d'uso e la cessione del diritto d'autore sul programma

Articolo 18

Per autorizzare altri ad esercitare il diritto d'autore sul programma, è necessario concludere un contratto di licenza d'uso.

La parte autorizzata non può esercitare alcuna tipologia di diritto d'autore se questa non è esplicitamente riportata nel contratto di licenza d'uso.

Articolo 19

Per autorizzare altri ad esercitare il diritto d'autore sul programma in modo esclusivo, le parti devono concludere il contratto in forma scritta.

In assenza di tale contratto o qualora in esso non sia esplicitamente riportata l'esclusività della licenza, si considera tale diritto come non esclusivo.

Articolo 20

Per cedere il diritto d'autore sul programma, le parti devono concludere il contratto in forma scritta.

Articolo 21

Chi conclude un contratto di cessione del diritto d'autore sul programma o un contratto di licenza che autorizzi altri ad esercitarlo in modo esclusivo può registrare il contratto presso l'istituzione competente per le registrazioni dei programmi riconosciuta dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del Consiglio di Stato.

Articolo 22

Cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni cinesi, nel cedere il diritto d'autore sul programma a stranieri o nell'autorizzare uno straniero ad esercitarlo, è necessario che ottemperino alle relative disposizioni contenute all'interno del Regolamento dell'Amministrazione dell'Importazione ed Esportazione della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

Capitolo IV

Responsabilità legali

Articolo 23

Chi ha commesso un atto che viola il diritto d'autore tra quelli di seguito elencati, salvo quanto disposto altrimenti dalla Legge sul Diritto d'Autore o dal presente Regolamento, è obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità civili, secondo le circostanze del caso, tra le quali la cessazione dell'atto lesivo, l'eliminazione degli effetti dell'atto illecito, la presentazione delle scuse o il risarcimento del danno:

- 1) pubblicare o registrare il programma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul programma
- 2) pubblicare o registrare il programma di altri come se fosse il proprio
- 3) pubblicare o registrare il programma sviluppato in collaborazione con altri come se fosse realizzato interamente in proprio, senza l'autorizzazione dei co-sviluppatori
- 4) sottoscrivere il programma sviluppato da qualcun altro o modificarne la sottoscrizione
- 5) modificare o tradurre il programma di qualcun altro senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul programma
- 6) violare il diritto d'autore sul programma in altri modi.

Articolo 24

Chi ha commesso un atto che viola il diritto d'autore tra quelli di seguito elencati, senza il permesso del titolare del diritto d'autore sul programma salvo quanto disposto altrimenti dalla Legge sul Diritto d'Autore, dal presente Regolamento, o dalle altre leggi e regolamenti amministrativi, è obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità civili, secondo le circostanze del caso, tra le quali la cessazione dell'atto lesivo, l'eliminazione degli effetti dell'atto illecito, la presentazione delle scuse o il risarcimento del danno; se l'atto viola allo stesso tempo anche l'interesse pubblico, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore ordinano al trasgressore di cessare l'atto lesivo, confiscano i ricavi illeciti, sequestrano e distruggono le copie che violano il diritto d'autore e possono altresì comminare una multa; in situazioni gravi i

dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono, inoltre, confiscare materiali, strumenti, equipaggiamenti e quant'altro principalmente utilizzato per la realizzazione delle copie che violano il diritto d'autore; se l'atto costituisce reato, chi lo ha commesso deve assumersene la responsabilità penale ai sensi di quanto disposto nel Codice Penale riguardo ai reati di violazione del diritto d'autore e di vendita di copie che violano il diritto d'autore:

- 1) riprodurre, parzialmente o totalmente, un programma la cui titolarità del diritto d'autore è di qualcun altro
- 2) comunicare al pubblico attraverso rete informatica, diffondere o noleggiare un programma la cui titolarità del diritto d'autore è di qualcun altro
- 3) eludere intenzionalmente o sabotare le misure tecnologiche che il titolare ha adottato al fine di proteggere il diritto d'autore sul programma;
- 4) cancellare o alterare intenzionalmente l'informazione elettronica sulla gestione dei diritti del programma
- 5) cedere il diritto d'autore sul programma la cui titolarità è di qualcun altro o autorizzare altri ad esercitarlo.

Inoltre, in caso sia commesso un atto di cui al punto 1 o 2 di questo articolo, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono anche comminare una multa di 100 RMB per ogni copia o fino a 5 volte il valore complessivo dei beni; in caso invece sia commesso un atto di cui al punto 3, 4 o 5 di questo articolo, può essere anche comminata una multa fino a 50.000 RMB.

Articolo 25

La somma del risarcimento a seguito di violazione del diritto d'autore sul programma, viene definita ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 48¹ della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 26

Quando il titolare del diritto d'autore sul programma sia in possesso di prove che dimostrino che qualcuno stia commettendo o stia per commettere un atto in violazione

¹ Ora articolo 49 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

del suo diritto o interesse legittimo il quale, se non fermato in tempo, cagionerà danni irrimediabili, può, prima di citare questi in giudizio, richiedere al tribunale popolare di adottare le misure cautelari finalizzate alla cessazione dell'atto e al sequestro conservativo dei beni del trasgressore, ai sensi di quanto disposto all'Articolo 49¹ della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 27

Al fine della cessazione dell'atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o successivamente difficili da acquisire, il titolare del diritto d'autore sul programma può, prima di intentare causa, richiedere al tribunale popolare il sequestro probatorio ai sensi di quanto disposto all'Articolo 50² della Legge sul Diritto d'Autore.

Articolo 28

Se l'editore o il produttore della copia del programma non può provare di avere la legittima autorizzazione per la sua pubblicazione o produzione, ed il diffusore o noleggiatore della stessa non può provare che la copia che diffonde o noleggia abbia origine legittima, è obbligato ad assumersene le responsabilità legali.

Articolo 29

Se, a causa dei limiti delle forme espressive disponibili, un programma risulta simile ad un altro già esistente ciò non costituisce violazione del diritto d'autore su quello preesistente.

Articolo 30

Il detentore della copia di un programma che è inconsapevole e non ha motivo ragionevole di ritenere che essa violi il diritto, non incorre in responsabilità di risarcimento a condizione che cessi l'utilizzo e distrugga la copia. Nel caso in cui la cessazione dell'utilizzo e la distruzione della copia cagionino gravi danni a chi la

¹ Ora articolo 50 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

² Ora articolo 51 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

utilizza, questo può continuare ad utilizzarla previa corresponsione al titolare del diritto d'autore sul programma, di un ragionevole pagamento.

Articolo 31

Le liti sul diritto d'autore sul programma possono essere conciliate.

Per le liti basate su un contratto relativo al diritto d'autore sul programma, le parti possono ricorrere ad organismi arbitrali per decidere la controversia, come da clausola sull'arbitrato contenuta nel contratto o da accordo scritto sull'arbitrato pattuito successivamente tra le parti.

In assenza della clausola arbitrale all'interno del contratto e di accordo scritto sull'arbitrato, le parti possono direttamente intentare causa al tribunale popolare.

Capitolo V

Disposizioni complementari

Articolo 32

L'atto illecito avvenuto prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato ai sensi delle disposizioni statali vigenti al momento in cui è avvenuto l'atto.

Articolo 33

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Viene contestualmente abrogato il Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore promulgato dal Consiglio di Stato il 4 giugno 1991.



Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica

Ordine Numero 468 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese

Il Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica, approvato il 10 maggio 2006 nella 135° Seduta Esecutiva del Consiglio di Stato e di seguito pubblicato, entrerà in vigore il 1 luglio 2006.

18 maggio 2006

Il Presidente del Consiglio di Stato
Wen Jiabao

Articolo 1

Questo Regolamento è elaborato ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Legge sul Diritto d'Autore"), con lo scopo di tutelare il diritto di comunicazione in rete informatica del titolare del diritto d'autore, dell'esecutore di rappresentazione e del produttore fonografico/videografico (di seguito ciascuno come "titolare del diritto"), incoraggiando la creatività e la diffusione delle opere che favoriscono le costruzioni socialiste di civilizzazione spirituale e materiale.

Articolo 2

Il diritto di comunicazione in rete informatica di cui beneficia il suo titolare, è protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal presente Regolamento. Qualsiasi organizzazione o persona fisica deve acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto e corrispondergli un compenso, nell'offrire al pubblico le sue opere, rappresentazioni o prodotti fonografici/videografici attraverso rete informatica, salvo quanto disposto altrimenti dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.

Articolo 3

Le opere, le rappresentazioni o i prodotti fonografici/videografici la cui offerta è vietata ai sensi della normativa vigente, non sono protette dal presente Regolamento.

Il titolare, nell'esercitare il diritto di comunicazione in rete informatica, non deve violare la Costituzione, le leggi ed i regolamenti amministrativi né pregiudicare il pubblico interesse.

Articolo 4

Per tutelare il diritto di comunicazione in rete informatica, il titolare del diritto può adottare delle misure tecnologiche.

Qualsiasi organizzazione o persona fisica non deve sabotare o eludere intenzionalmente le misure tecnologiche, non deve dolosamente produrre, importare, od offrire al pubblico dispositivi o loro parti principalmente usati per eludere o sabotare le misure tecnologiche né deve offrire ad altri servizi tecnici atti ad eludere o sabotare le misure tecnologiche adottate. È fatto salvo quanto disposto da leggi o regolamenti amministrativi circa l'elusione delle misure tecnologiche.

Articolo 5

Qualsiasi organizzazione o persona fisica non può porre in atto i comportamenti di seguito elencati senza l'autorizzazione del titolare del diritto:

- 1) cancellare o alterare intenzionalmente l'informazione elettronica sulla gestione dei diritti contenuta in opere, rappresentazioni o prodotti fonografici/videografici offerti al pubblico attraverso rete informatica, fatto salvo il caso in cui, per causa tecnica, non sia possibile evitare la sua cancellazione o alterazione
- 2) offrire al pubblico opere, rappresentazioni o prodotti fonografici/videografici attraverso rete informatica conoscendo o dovendo ragionevolmente conoscere che le loro informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti sono state cancellate o alterate in assenza dell'autorizzazione del titolare del diritto.



Articolo 6

Nelle situazioni di seguito elencate, si può offrire un'opera al pubblico attraverso rete informatica senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d'autore e senza dovergli corrispondere un compenso:

- 1) citando appropriatamente nell'opera offerta al pubblico un'altra già pubblicata, allo scopo di presentare un'opera, commentarla o illustrare una questione
- 2) mostrando necessariamente di nuovo o citando nell'opera da offrire al pubblico un'altra opera già pubblicata, allo scopo di trasmettere notizie di attualità
- 3) offrendo in numero limitato l'opera, già pubblicata, a ricercatori scientifici o docenti a fini di ricerca scientifica o insegnamento nelle classi degli istituti d'istruzione
- 4) offrendo in misura ragionevole, da parte delle istituzioni statali, l'opera già pubblicata, allo scopo di adempiere ai propri compiti pubblici
- 5) offrendo a minoranze etniche all'interno del Paese traduzioni nella propria lingua di opere, già pubblicate, originariamente create in lingua etnica *han*¹ da cittadini, persone giuridiche ed altre organizzazioni cinesi
- 6) offrendo a non vedenti, senza scopo di lucro, l'opera originale in forma scritta, già pubblicata, in una particolare modalità, tale che ad essi risulti accessibile e comprensibile
- 7) offrendo al pubblico articoli politici od economici di attualità già pubblicati nella rete informatica
- 8) offrendo al pubblico discorsi tenuti in pubbliche assemblee.

Articolo 7

Biblioteche, archivi, edifici memoriali, musei, gallerie di belle arti o entità simili possono offrire agli utilizzatori dei loro servizi, attraverso rete informatica ed all'interno delle loro strutture, le opere digitali pubblicate legittimamente e appartenenti alla propria collezione o le opere riprodotte in modo digitale per la necessità di esporne o conservarne copia, senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d'autore e senza dovergli corrispondere un compenso. Tali entità non devono direttamente o

¹ Ceppo linguistico cinese su base ideogrammatica originariamente utilizzato dall'etnia *han*, comprensivo di diversi idiomi tra cui il mandarino come principale.

indirettamente ricavare profitto economico da questa attività, fatto salvo quanto pattuito tra le parti interessate.

Le opere riprodotte in modo digitale per la necessità di esporne o conservarne copia, di cui al comma precedente, devono risultare danneggiate o a rischio di esserlo, perdute, sottratte o aventi un obsoleto formato di memorizzazione. In ogni caso, tali opere non devono essere reperibili sul mercato se non ad un prezzo sproporzionato rispetto a quello indicato sulle stesse.

Articolo 8

Al fine di dare efficacia alla politica dei “nove anni d’istruzione obbligatoria” e alla pianificazione dell’istruzione nazionale, attraverso la rete informatica, si possono produrre programmi e documenti didattici utilizzando brani di opere o brevi opere musicali e in forma scritta o singole opere fotografiche e delle belle arti, già pubblicate, ed offrirli agli studenti iscritti. Questa fornitura può essere effettuata sia da parte dell’istituzione didattica remota che produce i programmi e i documenti sia da parte dell’istituzione didattica remota che li acquisisce legittimamente, senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d’autore, ma dovendo corrispondergli un compenso.

Articolo 9

Allo scopo di fornire supporto agli indigenti, è possibile offrire a titolo gratuito al pubblico in zona rurale, attraverso rete informatica, le opere già pubblicate di cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni cinesi su temi di coltivazione ed allevamento, di prevenzione e cura di malattie, di prevenzione e limitazione delle conseguenze di calamità ed altre opere funzionali al supporto all’indigenza adeguate alle fondamentali esigenze culturali. Prima dell’offerta, il fornitore del servizio via rete informatica deve dichiarare le opere che intende fornire, i loro autori ed il criterio da seguire per la corresponsione del compenso. Se entro 30 giorni a partire dalla data della dichiarazione il titolare del diritto d’autore nega la fornitura, il fornitore non può offrire l’opera; decorso detto termine di 30 giorni, se il titolare del diritto d’autore non esprime opinione diversa, il fornitore può offrirla, corrispondendogli il compenso sulla base del criterio dichiarato. Nel caso in cui il fornitore abbia offerto l’opera ed il titolare

abbia poi negato il consenso, il fornitore deve immediatamente rimuovere la sua opera e corrispondergli il compenso in relazione al tempo durante il quale è avvenuta la fornitura della stessa, in conformità al criterio di pagamento dichiarato.

Chi fornisce l'opera ai sensi del comma precedente, non può direttamente o indirettamente ricavare profitto economico da questa attività.

Articolo 10

Nell'offrire l'opera al pubblico attraverso rete informatica senza dover chiedere il permesso al titolare del diritto d'autore, come previsto dal presente Regolamento, è necessario ottemperare alle seguenti disposizioni:

- 1) non offrire l'opera il cui autore ha dapprima negato l'offerta, salvo quanto disposto all'Articolo 6, ai punti dal 1 al 6, ed all'Articolo 7 del presente Regolamento
- 2) dichiarare il titolo dell'opera ed il nome (o ragione sociale) dell'autore
- 3) corrispondere il compenso come disposto dal presente Regolamento
- 4) adottare le misure tecnologiche, come disposto dagli Articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, per impedire a qualsiasi persona al di fuori dell'utilizzatore del servizio, di acquisire l'opera e per prevenire un danno sostanziale al diritto e all'interesse del titolare a seguito della riproduzione dell'opera da parte dell'utilizzatore del servizio, come disposto dall'Articolo 7
- 5) non violare gli altri diritti dei quali il titolare beneficia ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

Per offrire al pubblico attraverso rete informatica le rappresentazioni ed i prodotti fonografici/videografici di altri, è necessario rispettare quanto disposto agli Articoli dal 6 al 10 del presente Regolamento.

Articolo 12

Senza offrire ad altri la tecnologia, gli apparecchi o gli strumenti per eludere le misure tecnologiche, queste sono eludibili nei casi qui di seguito elencati, purché non

vengano violati gli altri diritti dei quali il titolare beneficia ai sensi della normativa vigente:

- 1) offrire attraverso rete informatica l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico, già pubblicato, in numero limitato, a docenti o ricercatori scientifici per l'insegnamento nelle classi degli istituti d'istruzione o per fare ricerca scientifica, a condizione che tale opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico possa essere acquisito solo attraverso rete informatica
- 2) offrire a non vedenti, attraverso rete informatica, l'opera originale in forma scritta, già pubblicata, senza scopo di lucro, in una particolare modalità, tale che ad essi risulti accessibile e comprensibile, a condizione che essa possa essere acquisita solo attraverso rete informatica
- 3) adempiere, da parte delle istituzioni statali, ai propri compiti pubblici in conformità alle procedure giudiziarie o amministrative
- 4) provare in rete informatica le funzioni di sicurezza dell'elaboratore, quelle del suo sistema operativo o di una specifica rete informatica.

Articolo 13

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore, nell'indagare un caso sulla violazione del diritto di comunicazione in rete informatica, possono richiedere al fornitore del servizio via rete informatica specifiche informazioni quali il nome (o ragione sociale) dell'utilizzatore del servizio, i suoi recapiti e l'indirizzo di rete.

Articolo 14

Per il fornitore di servizio via rete informatica che offre uno spazio di memorizzazione di informazioni, uno strumento di ricerca o collegamenti ipertestuali, se il titolare del diritto ritiene che l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico oggetto del servizio violi il suo diritto di comunicazione in rete informatica o che la sua informazione elettronica sulla gestione dei diritti sia stata cancellata o alterata, può presentare un avviso in forma scritta al fornitore chiedendogli di rimuovere tale opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico, o di disconnetterne il collegamento. Tale avviso deve comprendere quanto di seguito elencato:



- 1) il nome (o ragione sociale) del titolare del diritto, i suoi recapiti e l'indirizzo
- 2) il titolo e l'indirizzo di rete dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico in violazione del diritto, della quale viene richiesta la rimozione o disconnessione
- 3) le evidenze probatorie che preliminarmente dimostrino la violazione.

Il titolare del diritto è responsabile dell'autenticità dell'avviso.

Articolo 15

Qualora il fornitore del servizio via rete informatica riceva l'avviso da parte del titolare del diritto, egli deve immediatamente rimuovere l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico sospetto di violare il diritto del titolare, o immediatamente disconnetterne il collegamento ipertestuale e, al contempo, trasmettere l'avviso agli utilizzatori del servizio che hanno offerto tale materiale. Nel caso che l'indirizzo di rete degli utilizzatori non sia individuabile o trasmissibile, il fornitore deve contestualmente pubblicare il contenuto dell'avviso nella rete informatica.

Articolo 16

A seguito della ricezione dell'avviso trasmesso dal fornitore del servizio via rete informatica, qualora il suo utilizzatore ritenga che l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico che ha offerto non violi il diritto di altri, questo può presentare una dichiarazione in forma scritta chiedendo la reintegrazione del materiale che è stato rimosso, o il ripristino del collegamento disconnesso. La dichiarazione in forma scritta deve comprendere quanto di seguito elencato:

- 1) il nome (o ragione sociale) dell'utilizzatore del servizio, i suoi recapiti e l'indirizzo
- 2) il titolo e l'indirizzo di rete del materiale oggetto della richiesta di reintegrazione
- 3) le evidenze probatorie che preliminarmente escludano la violazione.

L'utilizzatore del servizio è responsabile dell'autenticità della dichiarazione.

Articolo 17

Ricevuta la dichiarazione dell'utilizzatore, il fornitore del servizio via rete informatica deve immediatamente reintegrare l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico che è stato rimosso e può ripristinare il collegamento ipertestuale al materiale disconnesso; altresì trasmette contestualmente al titolare del diritto la dichiarazione. Il titolare non ha più la facoltà di ottenere la rimozione del materiale o la disconnessione del collegamento ipertestuale da parte del fornitore, a seguito di nuovo avviso.

Articolo 18

Chi trasgredisce le disposizioni del presente Regolamento, commettendo un atto, tra quelli di seguito elencati, è obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità civili, secondo le circostanze del caso, tra le quali la cessazione dell'atto lesivo, l'eliminazione degli effetti dell'atto illecito, la presentazione delle scuse o il risarcimento del danno; se l'atto viola al contempo anche l'interesse pubblico, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono ordinarli di cessare l'atto lesivo, confiscare i ricavi illeciti e altresì comminargli una multa fino a 100.000 RMB; in situazioni gravi i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono confiscare l'elaboratore ed altri dispositivi principalmente utilizzati per l'offerta del servizio nella rete informatica; se l'atto costituisce reato, il trasgressore deve assumersene la responsabilità penale a norma di legge:

- 1) offrire al pubblico attraverso rete informatica l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico di qualcun altro, senza il suo permesso
- 2) eludere intenzionalmente o sabotare le misure tecnologiche
- 3) cancellare o alterare intenzionalmente l'informazione elettronica sulla gestione dei diritti dell'opera, della rappresentazione o del prodotto fonografico/videografico che è fornito al pubblico attraverso rete informatica, od offrire tale materiale al pubblico attraverso rete informatica conoscendo o dovendo ragionevolmente conoscere che la sua informazione elettronica sulla gestione dei diritti è stata cancellata o alterata in assenza dell'autorizzazione del titolare del diritto.



- 4) Allo scopo di fornire supporto agli indigenti, oltrepassare il limite predeterminato per l'offerta di opere, rappresentazioni o prodotti fonografici/videografici alle zone rurali attraverso rete informatica, non corrispondere il compenso in conformità al criterio del pagamento annunciato o non rimuovere immediatamente tali materiali, nel caso in cui il titolare non ne consenta la fornitura.
- 5) nell'offrire al pubblico attraverso rete informatica, l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico di altri, non dichiarare il titolo del materiale o il nome (o ragione sociale) dell'autore dell'opera, dell'esecutore di rappresentazione o del produttore fonografico/videografico, non corrispondergli il compenso, non adottare le misure tecnologiche come previsto dal presente Regolamento per impedire ad altri, oltre che agli utilizzatori del servizio, di acquisire tale materiale, o non prevenire un danno sostanziale al diritto e all'interesse del titolare a seguito della riproduzione del materiale da parte degli utilizzatori del servizio.

Articolo 19

A chi trasgredisce le disposizioni del presente Regolamento, commettendo un atto tra quelli di seguito elencati, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono inoltrare un formale avvertimento, confiscare i ricavi illeciti, confiscare i dispositivi o loro parti principalmente usate per eludere o sabotare le misure tecnologiche; in situazioni gravi i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono confiscare l'elaboratore ed altri dispositivi principalmente utilizzati per l'offerta del servizio nella rete informatica ed inoltre comminare una multa fino a 100.000 RMB; se l'atto costituisce reato, il trasgressore deve assumersene la responsabilità penale a norma di legge:

- 1) dolosamente produrre, importare od offrire ad altri dispositivi o loro parti principalmente utilizzate per eludere o sabotare le misure tecnologiche, o dolosamente offrire servizi tecnici ad altri per eluderle o sabotarle
- 2) ricavare profitto economico nell'offrire attraverso rete informatica l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico di altri
- 3) non dichiarare, il titolo dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico, il nome (o ragione sociale) dell'autore, esecutore di



rappresentazione o produttore fonografico/videografico o il criterio di compenso da corrispondere prima di offrire l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico alla zona rurale attraverso rete informatica, con scopo di fornire supporto agli indigenti.

Articolo 20

Il fornitore del servizio via rete informatica, nel fornire il servizio di accesso automatico alla rete a seguito delle indicazioni dell'utilizzatore del servizio, o nel fornire il servizio di trasmissione automatica dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico all'utilizzatore, non assume responsabilità di risarcimento qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) non selezionare e non modificare l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico da trasmettere
- 2) fornire tale materiale allo specifico utilizzatore del servizio prevenendone l'acquisizione da parte di altri al di fuori di questo.

Articolo 21

Il fornitore del servizio via rete informatica, allo scopo di migliorare l'efficienza della trasmissione dei dati nella rete, dispone la memorizzazione automatica dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico acquisito dagli altri fornitori, e li offre automaticamente agli utilizzatori del servizio, in base alla tecnologia in suo possesso, non assumendo responsabilità di risarcimento qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) non modificare l'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico che viene memorizzato automaticamente
- 2) non impedire che il fornitore originale dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico venga a conoscenza delle informazioni su come gli utilizzatori del servizio acquisiscono tale materiale
- 3) modificare, rimuovere o schermare automaticamente l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico, in base alla tecnologia in suo possesso, a



seguito della modificazione, rimozione o schermatura ad opera del fornitore originale.

Articolo 22

Il fornitore di servizio via rete informatica, nel fornire uno spazio di memorizzazione di informazioni agli utilizzatori del servizio, affinché questi lo offrano al pubblico attraverso rete informatica, non si assume responsabilità di risarcimento qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) indicare chiaramente che tale spazio è offerto agli utilizzatori del servizio e pubblicare il nome e l'indirizzo di rete del fornitore e le generalità della persona di contatto
- 2) non modificare l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico offerto dagli utilizzatori del servizio
- 3) non essere consapevole né avere un motivo ragionevole per essere a conoscenza del fatto che l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico offerto dagli utilizzatori del servizio viola il diritto
- 4) non ricavare profitto economico dall'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico offerto dagli utilizzatori del servizio
- 5) appena ricevuto l'avviso dal titolare del diritto, rimuovere, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico che il titolare ritiene violi i suoi diritti.

Articolo 23

Nell'offrire il servizio di ricerca o collegamento agli utilizzatori del servizio, se il fornitore, dopo aver ricevuto l'avviso dal titolare del diritto, disconnette il collegamento dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico che viola il diritto, non assume responsabilità di risarcimento; conoscendo o dovendo ragionevolmente conoscere che l'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico di cui ha fornito il collegamento ipertestuale viola il diritto, deve assumersene la responsabilità in solido.

Articolo 24

Se l'erronea rimozione dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico, o l'erronea disconnessione del suo collegamento da parte del fornitore del servizio via rete informatica, a seguito dell'avviso del titolare del diritto, ha cagionato un danno all'utilizzatore del servizio, il titolare deve assumersi la responsabilità del risarcimento.

Articolo 25

In assenza di un motivo ragionevole, se il fornitore del servizio via rete informatica rifiuta o ritarda la comunicazione di dati quali il nome (o la ragione sociale) dell'utilizzatore del servizio sospettato della violazione, i suoi recapiti o il suo indirizzo di rete, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore gli inoltra un avvertimento formale; se il caso è grave, gli confisca l'elaboratore ed altri dispositivi principalmente usati per l'offerta del servizio.

Articolo 26

Nel presente Regolamento i termini hanno il significato di seguito specificato.

Per diritto di comunicazione in rete informatica si intende il diritto ad offrire l'opera al pubblico su filo o senza filo, in modo tale che il pubblico possa acquisirla avendone accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente da ciascuno.

Per misura tecnologica si intende la tecnologia, il dispositivo o una sua parte, usata per prevenire o limitare la visione e il godimento dell'opera, rappresentazione o prodotto fonografico/videografico o la fornitura di tale materiale al pubblico attraverso rete informatica, senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Per informazione elettronica sulla gestione dei diritti si intende l'informazione che indica l'opera ed il suo autore, la rappresentazione ed il suo esecutore, il prodotto fonografico/videografico ed il suo produttore, le informazioni del titolare del diritto sull'opera, la rappresentazione o il prodotto fonografico/videografico e l'informazione sui requisiti per utilizzarla oppure i numeri o codici che indicano tali informazioni.

Articolo 27

Questo Regolamento entrerà in vigore il 1 luglio 2006.



Misure per la Tutela Amministrativa del Diritto d'Autore in Rete Informatica

Promulgate il 29 aprile 2005 a seguito dell'ordine numero 5/2005 emesso dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore e dal Ministero dell'Industria Informatica, entreranno in vigore il 30 maggio 2005.

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese e delle relative leggi e regolamenti amministrativi, con lo scopo di rafforzare la tutela amministrativa del diritto di comunicazione in rete informatica, nei servizi d'informazione in rete informatica e di regolare i comportamenti per l'implementazione amministrativa delle leggi.

Articolo 2

Le presenti Misure sono applicabili per la fornitura automatica delle funzioni tra le quali il caricamento, la memorizzazione, il collegamento ipertestuale o la ricerca di opere, prodotti fonografici/videografici o altri contenuti, occorsa nei servizi di informazione in rete informatica¹, a seguito delle indicazioni del fornitore di contenuto in rete informatica. Tale fornitura automatica deve risultare senza nessuna redazione, modificazione o selezione dei contenuti da memorizzare o trasmettere.

Per fornire direttamente i contenuti della rete informatica nei servizi di informazione, si applica la Legge sul Diritto d'Autore.

Il termine "fornitore di contenuto in rete informatica"² si riferisce, nelle presenti Misure, all'utente che pubblica i contenuti in rete informatica.

¹ Di seguito indicati come: servizi di informazione.

² Di seguito indicato come: fornitore di contenuto.

Articolo 3

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore di tutti i livelli curano la tutela amministrativa del diritto di comunicazione in rete informatica nei servizi di informazione ai sensi delle leggi, dei regolamenti amministrativi e delle presenti Misure. Il dipartimento del Consiglio di Stato competente per l'industria informatica e i dipartimenti per le telecomunicazioni di province, regioni autonome e municipalità, coordinano il loro lavoro come disposto dalla normativa vigente.

Articolo 4

Nel caso in cui i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore puniscano gli atti che violano il diritto di comunicazione in rete informatica nei servizi di informazione, si applicano le Norme di Attuazione sulle Sanzioni Amministrative del Diritto d'Autore. Per l'atto in violazione del diritto di comunicazione in rete informatica nei servizi di informazione, è competente il dipartimento amministrativo del diritto d'autore nell'area amministrativa in cui viene commesso l'atto. I luoghi ove è commesso l'atto includono quello dove sono depositati i dispositivi, tra cui il *server*, utilizzati nei servizi di informazione di cui all'Articolo 2 delle presenti Misure.

Articolo 5

Quando il titolare del diritto d'autore realizza che i contenuti comunicati attraverso la rete informatica violano il suo diritto d'autore e invia l'avviso al fornitore di servizio per informazioni via rete informatica o ad altra entità autorizzata dallo stesso (ad entrambi di seguito si fa riferimento come al "fornitore di servizio per informazioni via rete informatica¹"), questo deve immediatamente adottare una misura atta a rimuovere i relativi contenuti e deve conservare tale avviso per 6 mesi.

Articolo 6

A seguito della ricezione dell'avviso dal titolare del diritto d'autore, il fornitore di servizio per informazioni, deve prendere nota del contenuto delle informazioni, di quando sono state pubblicate, l'indirizzo di rete o il nome di dominio. Il fornitore di

¹ Di seguito indicato: fornitore di servizio per informazioni.

servizio di accesso alla rete informatica deve prendere nota di quando ha avuto accesso il fornitore di contenuto, il nome dell'utente, il numero di telefono del chiamante, l'indirizzo di rete o il nome di dominio ed altre informazioni.

I dati di cui al comma precedente, devono essere conservati per 60 giorni, ed essere forniti su richiesta al dipartimento amministrativo del diritto d'autore per la sua attività investigativa.

Articolo 7

Nel caso in cui il fornitore di servizio per informazioni abbia rimosso i relativi contenuti a seguito della ricezione dell'avviso inviato dal titolare del diritto d'autore, il fornitore di contenuto può inviare un avviso di opposizione al fornitore di servizio per informazioni e nel contempo al titolare del diritto d'autore, dichiarando che i contenuti rimossi non violano il diritto d'autore. Inviato l'avviso di opposizione, il fornitore di servizio per informazioni può reintegrare i contenuti rimossi e non se ne assume la responsabilità amministrativa.

Articolo 8

L'avviso inviato dal titolare del diritto d'autore deve comprendere le informazioni di seguito elencate:

- 1) la prova della titolarità del diritto d'autore ritenuto violato dai contenuti nella rete informatica
- 2) l'attestazione dell'identità del titolare del diritto d'autore, la sua residenza ed i suoi recapiti
- 3) l'indirizzo di rete informatica dei contenuti ritenuti in violazione del diritto
- 4) le prove della violazione del diritto d'autore
- 5) la dichiarazione dell'autenticità dell'avviso.

Articolo 9

L'avviso di opposizione inviato dal fornitore di contenuto deve comprendere le informazioni di seguito elencate:

- 1) l'attestazione dell'identità del fornitore di contenuto, la sua residenza ed i suoi recapiti
- 2) La prova della legittimità dei contenuti rimossi
- 3) l'indirizzo di rete informatica dei contenuti rimossi
- 4) la dichiarazione dell'autenticità dell'avviso di opposizione.

Articolo 10

L'avviso da parte del titolare del diritto d'autore e l'avviso di opposizione da parte del fornitore di contenuto in rete informatica devono essere in forma scritta.

Questi si considerano come non inviati se non possiedono le informazioni di cui agli Articoli 8 e 9 delle presenti Misure.

Articolo 11

Nel caso in cui il fornitore di servizio per informazioni sia consapevole dell'atto in violazione del diritto d'autore di altri attraverso la rete informatica, commesso dal fornitore di contenuto in rete informatica, o nel caso in cui non ne sia consapevole ma non adotti alcuna misura atta a rimuoverne i contenuti dopo la ricezione dell'avviso del titolare del diritto d'autore, e l'atto al contempo violi l'interesse pubblico, i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono ordinare al fornitore di servizio per informazioni di cessare l'atto lesivo ai sensi dell'Articolo 47 della Legge sul Diritto d'Autore, e comminargli altresì le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) confisca dei ricavi illeciti
- 2) multa di ammontare fino a 3 volte il fatturato illecito oppure fino a 100.000 RMB qualora questo sia di difficile valutazione.

Articolo 12

Il fornitore di servizio per informazioni non assume responsabilità amministrative in assenza di prove che ne dimostrino la consapevolezza della violazione del diritto oppure se, dopo la ricezione dell'avviso del titolare del diritto, adotta misure atte a rimuovere i relativi contenuti.



Articolo 13

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore, nell'indagare su un caso circa la violazione del diritto di comunicazione in rete informatica nei servizi di informazione, possono chiedere al titolare del diritto d'autore di fornire i materiali necessari come disposto all'Articolo 12 delle Norme di Attuazione sulle Sanzioni Amministrative del Diritto d'Autore, l'avviso inviato al fornitore di servizio per informazioni e altresì la prova che il fornitore non ha adottato alcuna misura atta a rimuovere i relativi contenuti.

Articolo 14

Se il fornitore di servizio per informazioni si trova in una situazione tra quelle di cui all'Articolo 11 delle presenti Misure e al contempo il dipartimento amministrativo del diritto d'autore constata che questi si dedica esclusivamente all'attività di pirateria o ad altra attività grave, della questione si occupa il dipartimento del Consiglio di Stato competente per l'industria informatica o i dipartimenti per le telecomunicazioni di province, regioni autonome e municipalità, ai sensi delle leggi e dei regolamenti amministrativi; il fornitore di servizio di accesso alla rete informatica deve coordinare ed attuare le misure indicate nell'avviso inviato dal dipartimento del Consiglio di Stato competente per l'industria informatica o i dipartimenti per le telecomunicazioni di province, regioni autonome e municipalità.

Articolo 15

Se il fornitore di servizio per informazioni non adempie agli obblighi come disposto all'Articolo 6 delle presenti Misure, il dipartimento del Consiglio di Stato competente per l'industria informatica o i dipartimenti per le telecomunicazioni di province, regioni autonome e municipalità gli inoltrano un formale avvertimento e possono, inoltre, comminargli una multa fino a 30.000 RMB.

Articolo 16

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore, nell'indagare su un caso circa la violazione del diritto di comunicazione in rete informatica nei servizi di informazione,

se ritengono che l'atto commesso dal fornitore di servizio per informazioni costituisca reato, devono trasmettere il caso al dipartimento giudiziario ai sensi delle Disposizioni sulla Trasmissione di Casi Sospetti di Reato da parte delle Istituzioni Amministrative, promulgate dal Consiglio di Stato, affinché il fornitore assuma le proprie responsabilità penali.

Articolo 17

Per la tutela amministrativa nel caso in cui gli esecutori di rappresentazione, produttori fonografici/videografici o altri titolari dei diritti connessi col diritto d'autore comunichino al pubblico attraverso rete informatica la loro rappresentazione o il loro prodotto fonografico/videografico, si applicano le presenti Misure.

Articolo 18

Per interpretare le presenti Misure, sono competenti l'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore e il Ministero dell'Industria Informatica.

Articolo 19

Le presenti Misure entreranno in vigore il 30 maggio 2005.



Norme di Applicazione delle Sanzioni Amministrative nel Diritto d'Autore

Ordine Numero 6 dell'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese

Le Norme di Applicazione delle Sanzioni Amministrative nel Diritto d'Autore sono approvate il 21 aprile 2009 nella 1° Riunione dell'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore, sono di seguito promulgate ed entreranno in vigore il 15 giugno 2009.

Il Direttore dell'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore
Liu Binjie

Capitolo I Principi Generali

Articolo 1

Le presenti Norme sono elaborate ai sensi della Legge sulle Sanzioni Amministrative della Repubblica Popolare Cinese, la Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese ed altre leggi e regolamenti amministrativi relativi, allo scopo di regolare le attività dei dipartimenti amministrativi del diritto d'autore circa le sanzioni amministrative e tutelare i diritti e gli interessi legittimi di cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni.

Articolo 2

L'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore ed i dipartimenti sotto i governi popolari locali che hanno il potere esecutivo sul diritto d'autore (di seguito in breve "dipartimenti amministrativi del diritto d'autore"), nelle loro competenze definite dalla

legge, comminano le sanzioni amministrative per gli atti illeciti elencati nelle presenti Norme. E' fatto salvo quanto disposto da altre leggi o regolamenti amministrativi.

Articolo 3

Gli atti illeciti nelle presenti Norme si riferiscono a:

- 1) atti contestualmente in violazione del diritto e dell'interesse pubblico elencati all'Articolo 47¹ della Legge sul Diritto d'Autore
- 2) atti contestualmente in violazione del diritto e dell'interesse pubblico elencati all'Articolo 24 nel Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore
- 3) atti contestualmente in violazione del diritto e dell'interesse pubblico elencati all'Articolo 18 del Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica, e gli atti in violazione del diritto elencati agli Articoli 19 e 25 dello stesso Regolamento
- 4) atti che devono essere puniti con sanzioni amministrative come disposto agli Articoli 41 e 42 del Regolamento sull'Amministrazione Comune del Diritto d'Autore
- 5) altri atti illeciti che devono essere puniti con sanzioni amministrative ai sensi di altri leggi, disposizioni e regolamenti sul diritto d'autore.

Articolo 4

I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore possono ordinare a chi commette un atto illecito, tra quelli previsti dalle presenti Norme, di cessare tale atto e possono punire il trasgressore con le sanzioni amministrative di seguito elencate:

- 1) l'avvertimento
- 2) la sanzione pecuniaria
- 3) la confisca dei ricavi illeciti
- 4) la confisca delle copie che violano il diritto d'autore
- 5) la confisca delle attrezzature per installare o memorizzare le copie in violazione del diritto d'autore
- 6) la confisca dei materiali, strumenti, dispositivi e quant'altro principalmente utilizzato per la realizzazione di copie che violano il diritto d'autore

¹ Ora articolo 48 della Legge sul Diritto d'Autore (2010)

7) gli altri tipi di sanzioni amministrative disposte da leggi, disposizioni e regolamenti.

Capitolo II

Competenza ed applicazione

Articolo 5

Gli atti illeciti disposti nelle presenti Norme vengono investigati dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore del luogo in cui è commesso l'atto in violazione del diritto, si sono verificati gli effetti della violazione, sono depositate le copie che violano il diritto o queste sono legittimamente sigillate/sequestrate, fatto salvo quanto disposto altrimenti da leggi o regolamenti amministrativi. La competenza sulle indagini e le sanzioni per l'atto illecito che viola il diritto di comunicazione in rete informatica è affidata al dipartimento amministrativo del diritto d'autore del luogo in cui il trasgressore ha la residenza o il domicilio, sono collocati gli elaboratori di servizio di rete informatica e altre attrezzature usate per compiere l'atto illecito oppure è catalogato/registrato il sito in violazione del diritto.

Articolo 6

L'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore è competente per le indagini e le sanzioni sugli atti che violano il diritto d'autore di significativa rilevanza in tutto il Paese e su quelli per i quali ritiene di essere competente. I dipartimenti amministrativi del diritto d'autore dei governi popolari locali sono competenti per le indagini e le sanzioni sugli atti avvenuti nelle proprie aree amministrative.

Articolo 7

Se per lo stesso atto illecito, sono competenti due o più dipartimenti amministrativi del diritto d'autore, esso viene trattato dal dipartimento che per primo ha catalogato il caso.

Nell'eventualità che la competenza non sia chiara, o risulti controversa per il mancato accordo tra i dipartimenti amministrativi del diritto d'autore sotto i governi locali, esso

viene ricercato tra i dipartimenti attraverso consultazioni; se l'accordo non viene raggiunto, questi richiedono che il loro superiore comune dipartimento amministrativo del diritto d'autore assegni la competenza; questo può altresì assegnarla direttamente. Il dipartimento amministrativo superiore del diritto d'autore può, per necessità, trattare i casi di competenza del dipartimento inferiore che abbiano significativa rilevanza, e altresì trasmettere i casi di propria competenza al dipartimento inferiore; se il dipartimento amministrativo inferiore ritiene che i casi di sua competenza siano particolarmente rilevanti, complessi e di necessaria trattazione da parte del dipartimento superiore, può trasmetterli a questo.

Articolo 8

Se il dipartimento amministrativo del diritto d'autore, nello scoprire, nell'investigare o nel punire l'atto illecito, si rende conto che questo costituisce un reato ai sensi del Codice Penale, è tenuto a trasmettere il caso all'istituzione giudiziaria ai sensi delle Disposizioni sulla Trasmissione di Casi Sospetti di Reato da parte delle Istituzioni Amministrative, promulgate dal Consiglio di Stato.

Articolo 9

La sanzione amministrativa per l'atto illecito si prescrive dopo due anni a partire dal giorno in cui viene commesso l'atto. Se l'atto illecito avviene in condizione di continuità o consecutività, i termini per la prescrizione della relativa sanzione decorrono dal giorno di cessazione dello stesso. L'atto illecito si considera in stato di continuità qualora vi sia ancora diffusione o comunicazione al pubblico di copie che violano il diritto.

Tali atti illeciti non sono soggetti a sanzioni amministrative se non scoperti entro due anni dal loro accadimento, fatto salvo quanto disposto altrimenti dalle leggi.

Capitolo III

Procedimento sanzionatorio

Articolo 10

Salvi i casi da trattare attraverso il procedimento semplificato, elencati nella Legge sulle Sanzioni Amministrative, per i casi riguardanti le sanzioni amministrative nel diritto d'autore viene svolto il procedimento ordinario, come disciplinato dalla stessa legge.

Articolo 11

Nell'investigare e nel sanzionare un atto illecito da parte di un dipartimento amministrativo in conformità alle norme sul procedimento ordinario è necessario catalogare il caso.

Gli atti elencati nelle presenti Norme possono essere casi catalogati dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore a seguito: della propria decisione di trattare il caso o della trasmissione dei materiali da parte di altri dipartimenti oppure di reclamo o denuncia da parte di persone che ritengano violati i propri diritti, che ne abbiano interesse o che siano a conoscenza dei casi.

Articolo 12

La persona che richiede la catalogazione di un caso a seguito di un atto tra quelli elencati nelle presenti Norme, deve presentare una richiesta formale, l'attestazione del diritto, l'opera (o il prodotto) sul quale il diritto d'autore è ritenuto violato e le eventuali prove.

Nella lettera di richiesta è necessario indicare il nome, il cognome (o la ragione sociale) e l'indirizzo della parte interessata, oltre ai fatti di principale importanza ed alle ragioni su cui la domanda si basa.

Nel caso in cui tale persona si affidi ad un rappresentante, questi deve presentare la relativa lettera d'incarico.

Articolo 13

Entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione dei documenti necessari per la richiesta, il dipartimento deve decidere se accettarla o meno ed informarne il richiedente. In caso la richiesta non venga accettata, il dipartimento deve notificarlo al richiedente specificandone le ragioni.

Articolo 14

Per catalogare un caso, deve essere compilato un modulo di verifica e approvazione, a cui allegare i relativi documenti, che comprendono quelli del reclamo o della denuncia, quelli sulla competenza assegnata dal dipartimento superiore o sulla trasmissione del caso da parte di altro dipartimento, il rapporto d'esame rilasciato da un dipendente incaricato o altri documenti. È il direttore responsabile di questo dipartimento che approva la catalogazione del caso e che assegna a due o più dipendenti l'incarico investigativo e l'istruzione dello stesso.

Se i dipendenti incaricati sono in conflitto d'interessi devono astenersi dalla trattazione del caso, nell'eventualità in cui questi non si astengano la persona interessata può ricusarli. Il direttore del dipartimento approva la rikusazione dei dipendenti mentre la rikusazione del direttore è approvata dal governo dal quale dipende il dipartimento.

Articolo 15

Quando un dipendente incaricato, nello svolgimento delle sue funzioni si rende conto che sta avvenendo un atto illecito e, a causa dell'emergenza, non ci sia tempo per catalogare il caso, questi può adottare le misure di seguito elencate:

- 1) ordinare la cessazione dell'atto o correggerne gli aspetti illeciti
- 2) registrare e depositare a fini cautelari, in conformità alla normativa vigente, i prodotti ed i dispositivi per la loro installazione e memorizzazione, sospettati di violare il diritto, ed i materiali, strumenti, dispositivi e quant'altro principalmente utilizzati per la realizzazione dell'atto
- 3) ricercare e raccogliere altre utili prove

Il dipendente incaricato deve tempestivamente rappresentare l'accaduto e fornire i relativi documenti al proprio dipartimento, catalogando il caso entro sette giorni dalla scoperta dell'illecito.

Articolo 16

Dopo aver catalogato un caso, i dipendenti incaricati devono tempestivamente avviare la procedura investigativa e al contempo richiedere la presentazione delle prove alla persona con l'onere legale della prova, entro il termine fissato dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore.

I responsabili del procedimento possono, nel raccogliere le prove, seguire i metodi di seguito elencati:

- 1) consultare o duplicare documenti, archivi, libri contabili e qualsiasi altro materiale in forma scritta relativo all'atto
- 2) prelevare campioni del prodotto sospettato di violare il diritto d'autore
- 3) registrare e preservare a fini cautelari, ai sensi della normativa vigente, i prodotti, le pagine *web*, gli elaboratori di servizio del sito sospettati di violare il diritto d'autore ed i materiali, strumenti, dispositivi e quant'altro principalmente usato per realizzare l'atto illecito.

Articolo 17

I dipendenti incaricati, nell'applicare la legge, sono obbligati ad esibire alla parte interessata, o a terzi coinvolti nel caso, i documenti autorizzativi della procedura esecutiva rilasciati dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore o dai governi popolari locali.

Articolo 18

Nel trattare il caso, le prove da raccogliere includono quelle di seguito elencate:

- 1) prove in forma scritta
- 2) prove materiali
- 3) deposizioni testimoniali
- 4) materiali audio/video



- 5) dichiarazioni della parte interessata
- 6) esiti di autenticazioni
- 7) risultati di esami e di ispezioni

Articolo 19

Può costituire prova: il manoscritto, l'opera originaria, la pubblicazione legittima dell'opera, il certificato di registrazione dell'opera o di trascrizione del contratto sul diritto d'autore, l'attestato di autenticazione ed il contratto col quale è acquisito il diritto, forniti dalla parte interessata, nonché beni materiali, fatture o altro acquisito dalla stessa parte o da terzi autorizzati da questa, attraverso il diretto acquisto o l'ordinazione di prodotti che violano il suo diritto.

Articolo 20

Quando i dipendenti incaricati raccolgono le prove prelevando campioni o registrano e preservano a fini cautelari le prove relative al caso, la parte interessata deve presenziare. Contestualmente, i dipendenti incaricati sono tenuti a redigere due copie uniformi della lista dei beni materiali attinenti al caso, provviste delle firme e sigilli dei dipendenti e della parte, e consegnarle alla parte ed al dipartimento amministrativo del diritto d'autore di cui i dipendenti fanno parte. In caso di assenza della parte o qualora questa non voglia apporre firma o timbro, di ciò viene presa nota *in loco* da parte di almeno due dipendenti incaricati.

Articolo 21

Per registrare e preservare le prove a fini cautelari, i dipendenti incaricati devono ottenere la ratifica da parte del responsabile del loro dipartimento, e devono consegnare alla parte interessata un avviso in forma scritta riguardante la registrazione e la preservazione cautelari delle prove. La parte interessata o le persone coinvolte nel caso non devono trasferire, danneggiare o distruggere le prove durante la loro preservazione.

La prova registrata e preservata a fini cautelari deve essere sigillata dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore e viene preservata *in loco* dalla parte. Se, per

necessità, tale prova deve essere trasferita in altro luogo, questo deve essere adeguato. In caso di emergenza, qualora i dipendenti incaricati non facciano in tempo ad adeguarsi a quanto previsto dal presente articolo, questi possono prima porre in atto il provvedimento e poi tempestivamente adempiere alle relative formalità.

Articolo 22

La prova registrata e preservata a fini cautelari, entro sette giorni a partire dalla consegna dell'avviso, segue un *iter* tra quelli di seguito indicati:

- 1) viene autenticata in caso di necessità
- 2) viene confiscata in conformità alle specifiche formalità legali qualora l'atto sia verificato illecito e la confisca sia necessaria
- 3) viene trasmessa ad altro dipartimento interessato insieme con il caso, qualora quest'ultimo debba obbligatoriamente essere trasmesso ai sensi della normativa vigente
- 4) viene eliminata annullandone la registrazione e la preservazione, in caso l'atto non costituisca un illecito
- 5) è soggetta ad altri provvedimenti legali.

Articolo 23

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore, qualora nell'indagare il caso ne demandi l'investigazione ad altro dipartimento amministrativo del diritto d'autore, deve rilasciare a questo una delega formale ed esso deve positivamente assistere il dipartimento delegante.

Articolo 24

Per le questioni a carattere specialistico relative all'indagine, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore può incaricare entità o professionisti della conduzione di specifiche perizie.

Articolo 25

A seguito della conclusione dell'indagine del caso, i dipendenti incaricati ne devono presentare un rapporto, che dichiari l'illiceità o meno dell'atto, illustri suggerimenti per la trattazione del caso nonché dei fatti ad esso relativi e fornisca le ragioni e le prove alla base di tale rapporto, allegando tutte le deposizioni testimoniali.

Articolo 26

Qualora il dipartimento amministrativo del diritto d'autore decida di comminare una sanzione amministrativa, il suo responsabile deve firmare ed emettere un previo avviso della sanzione, informando la parte interessata dei fatti, delle ragioni e delle prove su cui la decisione si basa, nonché del suo diritto a dichiarare, a giustificarsi e degli altri diritti di cui la parte deve beneficiare ai sensi della normativa vigente.

Il previo avviso della sanzione amministrativa deve essere consegnato dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore direttamente alla parte interessata, quest'ultima deve firmare o timbrare la ricevuta di ritorno dell'avviso. Nel caso che la parte rifiuti di ricevere o firmare, la persona che consegna l'avviso prende nota del rifiuto, lascia l'avviso da consegnare alla residenza della parte e informa di ciò il responsabile del dipartimento. Il dipartimento può informare la parte per mezzo di posta ordinaria. Nel caso che la parte non sia reperibile, il dipartimento può pubblicare l'avviso.

Articolo 27

Qualora la parte interessata chieda di fare una dichiarazione o di giustificarsi, essa deve, entro sette giorni dalla notifica dell'avviso o entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso, presentare al dipartimento amministrativo del diritto d'autore la dichiarazione o la giustificazione insieme con i fatti, le ragioni e le prove relative. Se la parte non esercita i diritti di dichiarazione e giustificazione entro la scadenza disposta dal presente articolo, tali diritti si considerano come rinunciati.

Se l'avviso è consegnato direttamente alla parte, viene considerato giorno della sua notifica quello in cui la parte firma o timbra; nel caso in cui l'avviso sia spedito via posta, farà fede la data indicata sulla ricevuta di ritorno dello stesso.

Articolo 28

I dipendenti incaricati devono prendere in considerazione le dichiarazioni e giustificazioni della parte, verificare i fatti, le ragioni e le prove illustrate da questa e infine produrre e presentare un rapporto di verifica.

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore non può aggravare la sanzione amministrativa a seguito delle giustificazioni della parte.

Articolo 29

Il responsabile del dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve esaminare i rapporti sull'indagine del caso e di verifica e, in base agli esiti dell'esame, prendere una decisione tra quelle di seguito elencate:

- 1) per l'atto confermato illecito che deve essere sanzionato, comminare la sanzione amministrativa in base alla gravità della colpa del trasgressore, alla durata ed all'ambito della violazione, alla conseguenza del danno ed alle circostanze del caso
- 2) per l'atto illecito lieve e corretto puntualmente, che non cagioni alcun danno, non comminare sanzioni amministrative
- 3) per l'atto che non costituisce un illecito, non comminare sanzioni amministrative
- 4) per l'atto illecito sospettato di costituire reato, trasmettere il caso all'istituzione giudiziaria.

Per l'atto illecito con circostanze complesse o aggravanti che comporti altresì una sanzione grave, la decisione viene presa a seguito di discussione collettiva tra i responsabili del dipartimento amministrativo del diritto d'autore.

Articolo 30

Qualora una decisione sulla sanzione pecuniaria sia presa dal dipartimento amministrativo del diritto d'autore, l'importo della sanzione deve essere definito in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 36 del Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese, all'Articolo 24 del Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore e agli Articoli 18 e 19 del Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica.

Articolo 31

Per l'atto illecito con circostanze aggravanti, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore può confiscare i materiali, gli strumenti, i dispositivi e quant'altro principalmente usato per la realizzazione dei prodotti che violano il diritto d'autore.

Le circostanze considerate aggravanti, di cui al comma precedente, sono quelle di seguito elencate:

- 1) i ricavi (ossia il profitto ottenuto) illeciti ammontano ad oltre 2.500 RMB
- 2) il fatturato illecito è superiore a 15.000 RMB
- 3) le copie del prodotto commercializzate in violazione del diritto d'autore sono più di 250
- 4) la violazione del diritto d'autore è stata reiterata dopo l'assunzione di responsabilità legale della prima violazione
- 5) sono stati cagionati altri effetti rilevanti o conseguenze gravi.

Articolo 32

Qualora per l'atto illecito sia stata comminata una sanzione pecuniaria da un dipartimento amministrativo, quello del diritto d'autore non può punire l'atto con lo stesso tipo di sanzione, può tuttavia applicare altri tipi di sanzione amministrativa di cui all'Articolo 4 delle presenti Norme.

Articolo 33

Prima di prendere una decisione sulla sanzione pecuniaria di importo ingente o che preveda la necessità di una consultazione tra il dipartimento e la parte, secondo quanto disposto dalle relative leggi e regolamenti amministrativi, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve notificare alla parte interessata che questa ha facoltà di chiedere che si tenga una consultazione.

Per "sanzione pecuniaria di importo ingente" di cui al precedente comma, si intende la somma di oltre 20.000 RMB nel caso di un individuo, od oltre 100.000 RMB se si tratta di un'entità. È fatta salva l'applicazione di norme o regolamenti amministrativi locali se questi dispongono altrimenti sui requisiti della consultazione.

Articolo 34

Se la parte interessata richiede una consultazione, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve organizzarla in conformità alla procedura stabilita, secondo quanto disposto dall'Articolo 42 della Legge sulle Sanzioni Amministrative. La parte non assume alcun onere di spesa per l'organizzazione della consultazione.

Articolo 35

Qualora il dipartimento amministrativo del diritto d'autore decida di comminare una sanzione amministrativa, deve provvedere alla redazione di un documento formale che riporti la sanzione amministrativa.

Qualora esso ritenga che l'atto illecito sia lieve e decida di non comminare la sanzione amministrativa, deve provvedere alla consegna di un avviso nel quale siano indicati la decisione del dipartimento e i fatti, le ragioni e le prove alla sua base; in caso l'atto non costituisca un illecito, il dipartimento deve redigere un documento formale, riportante il risultato dell'indagine, e consegnarlo alla parte.

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore, a seguito della sua decisione di trasmettere il caso all'istituzione giudiziaria competente, formula un documento formale, riportante la trasmissione del caso, e lo consegna tempestivamente a detta istituzione giudiziaria, insieme con i relativi materiali e prove.

Articolo 36

Il documento formale, recante la decisione sulla sanzione amministrativa, deve, a cura del dipartimento amministrativo del diritto d'autore, essere formalmente letto e immediatamente consegnato alla parte interessata. Se la parte non è presente, il documento le deve essere spedito entro sette giorni.

Articolo 37

Qualora la parte interessata non accetti la sanzione amministrativa emessa dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore, può richiedere alla stessa il riesame amministrativo della sanzione; qualora la parte non accetti la sanzione emessa da un dipartimento amministrativo del diritto d'autore, può richiedere il

riesame al governo popolare a cui il dipartimento appartiene o al dipartimento amministrativo del diritto d'autore di livello superiore.

Se la parte non accetta la sanzione amministrativa o la decisione del riesame amministrativo, può intraprendere un'azione giudiziaria contro la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Capitolo IV

Procedimento di esecuzione

Articolo 38

A seguito della ricezione di un documento formale che riporti la sanzione amministrativa, la parte interessata deve adempiervi entro il termine fissato nel documento.

Nel caso che la parte richieda il riesame amministrativo o intraprenda un'azione giudiziaria contro la pubblica amministrazione, la sanzione amministrativa non viene sospesa, fatto salvo quanto altrimenti disposto dalla normativa vigente.

Articolo 39

I prodotti confiscati a seguito della violazione del diritto d'autore vengono distrutti o possono essere trattati in altro modo opportuno con il consenso della persona i cui diritti sono stati violati.

Per la distruzione dei prodotti che violano il diritto, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve incaricare almeno due dipendenti per sorvegliare il processo di distruzione, verificarne il risultato e annotarne gli accadimenti.

Dopo aver confiscato i materiali, gli strumenti, i dispositivi e quant'altro principalmente usato per la realizzazione dei prodotti in violazione del diritto, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve organizzare un'asta pubblica per la vendita all'incanto dei beni confiscati, secondo quanto disposto dalla legge, oppure trattarli in conformità alle relative disposizioni statali.

Articolo 40

Per quanto concerne la decisione sulla sanzione amministrativa presa da un dipartimento amministrativo del diritto d'autore, questo può demandare la sua esecuzione al dipartimento amministrativo del diritto d'autore di livello inferiore, il quale deve rappresentare il risultato dell'esecuzione al dipartimento superiore.

Capitolo V

Disposizioni supplementari

Articolo 41

I prodotti che violano il diritto d'autore, quali indicati nelle presenti Norme, comprendono le copie che violano il diritto d'autore e le opere riportanti sottoscrizioni estranee alle stesse.

Articolo 42

Il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve, in base alla normativa nazionale che regola le statistiche, determinare un sistema statistico per le sanzioni amministrative nel diritto d'autore e ogni anno presentare un rapporto statistico su tali sanzioni al dipartimento amministrativo del diritto d'autore di livello superiore.

Articolo 43

A seguito del compimento dell'esecuzione della sanzione amministrativa o della decisione a conclusione del riesame amministrativo, il dipartimento amministrativo del diritto d'autore deve archiviare i materiali relativi al caso nei tempi stabiliti.

I materiali da archiviare includono: il documento formale che riporta la sanzione amministrativa, il modulo di verifica e approvazione della catalogazione del caso, il rapporto di indagine del caso, il rapporto di verifica, il documento formale che riporta la decisione del riesame, il verbale della consultazione ed il suo rapporto, le prove, i documenti contabili, dai quali risultano operazioni sui beni, ed altri relativi materiali.



Articolo 44

I documenti legali ai quali fanno riferimento le presenti Norme devono essere prodotti in base ai rispettivi formati stabiliti dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore.

Articolo 45

Le presenti Norme entreranno in vigore il 15 giugno 2009. Contestualmente vengono abrogate le "Norme di Applicazione delle Sanzioni Amministrative nel Diritto d'Autore" promulgate il 1 settembre 2003 dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore. Qualora le relative disposizioni promulgate prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme le contraddicano, si applicano queste ultime.



Autorità Amministrative del Diritto d'Autore

| | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Beijing Copyright Office | 55 Chaonei Street Dongcheng District Beijing | +8610-84251190 | www.bjcab.gov.cn |
| Tianjin Copyright Office | 82 Jianshan Road Hexi District Tianjin | +8622-28335745 | www.tjppb.gov.cn |
| Hebei Provincial Copyright Office | 330 North Youyi Street Shijiazhuang | +86311-8641079 | www. hebeichuban.gov.cn |
| Shanxi Provincial Copyright Office | 15 South Xinjian Road Taiyuan | +86351-4922117 | www. sxsxwcbj.gov.cn |
| Inner Mongolia Provincial Copyright Office | 15 Laogangfang Street Huhehaote | +86471-4935501 | www.nmgcbj.gov.cn |
| Liaoning Provincial Copyright Office | 108 North First Ma Road Shenyang | +8624-23262508 | www.lnppb.gov.cn |
| Jilin Provincial Copyright Office | 124 Renmin Street Changchun | +86431-5644760 | www.xwcbj.jl.gov.cn |
| Heilongjiang Provincial Copyright Office | 68 Senlin Street Daoli District Ha'erbin | +86451-84615103 | www.hljppa.gov.cn |
| Shanghai Copyright Office | 5 Shaoxing Road Shanghai | +8621-64670303 | www.cbj.sh.gov.cn |
| Jiangsu Provincial Copyright Office | 56 Gaoyunling Nanjing | +8625-83359836 | www.jsxwcbj.gov.cn |
| Zhejiang Provincial Copyright Office | 225 Qingchun Road Hangzhou | +86571-87203132 | www.zjxwcb.gov.cn |
| Anhui Provincial Copyright Office | 1 Jionglongqiao Road Hefei | +86551-2846150 | www.ahpress.gov.cn |
| Fujian Provincial Copyright Office | 76 Dongshui Road Fuzhou | +86591-7535956 | www.fjxwcbj.gov.cn |
| Jiangxi Provincial Copyright Office | 17 Xinwei Road Nanchang | +86791-6895176 | www.jxcbj.gov.cn |
| Shandong Provincial Copyright Office | 1 Fuqian Street Jinan | +86531-6061783 | www.sdxwcb.gov.cn |
| Henan Provincial Copyright Office | 73 Nongye Road Zhengzhou | +86371-5714182 | www.hnxwcb.com |
| Hubei Provincial Copyright Office | 75 Huangli Road Wuhan | +8627-86782369 | www.hbnp.gov.cn |
| Hunan Provincial Copyright Office | 66 Zhanlanguan Road Changsha | +86731-4302557 | www.hnppa.com |
| | | | |



| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| Guangdong Provincial Copyright Office | 11 East Shuiyin Road Guangzhou | +8620-37605411 | www.xwcbj.gd.gov.cn (in parte in inglese) |
| Guangxi Provincial Copyright Office | 53 Jinhu Road Nanning | +86771-5520038 | www.gxpress.gov.cn |
| Hainan Provincial Copyright Office | 59 Haifu Avenue Haikou | +86898-65337894 | www.wtt.hainan.gov.cn/swtt |
| Sichuan Provincial Copyright Office | 20 Guihua Lane Chengdu | +8628-86697076 | www.scppa.gov.cn |
| Guizhou Provincial Copyright Office | 289 North Zhonghua Road Guiyang | +86851-6828615 | www.gzpp.gov.cn |
| Yunnan Provincial Copyright Office | 20 West Dongfeng Road Kunming | +86871-4110370 | www.ynppb.gov.cn |
| Chongqing Copyright Office | 8 Jinshan Road Yubei District Chongqing | +8623-67502722 | www.cqppb.gov.cn |
| Xizang Provincial Copyright Office | Duodi Road Lhasa | +86891-6827279 | www.xzcb.gov.cn |
| Shaanxi Provincial Copyright Office | 131 North Street Xi'an | +8629-87205030 | www.sxxwcb.gov.cn |
| Gansu Provincial Copyright Office | 174 West Dongguang Road Lanzhou | +86931-8455793 | www.gsppb.gov.cn |
| Ningxia Provincial Copyright Office | 47 West Jiefang Street Yinchuan | +86951-5014264 | www.nxxwcbj.gov.cn |
| Qinghai Provincial Copyright Office | 10 Tongren Road Xining | +86971-6143650 | |
| Xinjiang Provincial Copyright Office | 346 South Jiefang Road Wulumuqi | +86991-2815713 | www.xjpp.gov.cn |
| Shenyang Municipal Copyright Office | 260 Shifu Avenue Shehe District Shenyang | +8624-22734230 | www.syculture.com |
| Dalian Municipal Copyright Office | 1 Yuren Lane Garden Square Xigang District Dalian | +86411-83627991 | www.whj.dl.gov.cn (in parte in inglese) |
| Changchun Municipal Copyright Office | 78 Renmin Street Changchun | +86431-8991431 | cbj.changchun.gov.cn |
| Nanjing Municipal Copyright Office | 4129 Building, East Beijing Road Nanjing | +8625-83283833 | www.cbj.nj.gov.cn/www/cbj |
| | | | |



| | | | |
|--|---|----------------|--|
| Qingdao Municipal Copyright Office | 77 Xuzhou Road Qingdao | +86532-5842858 | www.xwcbj.qingdao.gov.cn |
| Wuhan Municipal Copyright Office | 20 Beijing Road Hankou, Wuhan | +8627-85600171 | www.whnpw.gov.cn |
| Guangzhou Municipal Copyright Office | 7F Dongjian Building 503 Middle Dongfeng Road, Guangzhou | +8620-83376136 | www.xwgd.gov.cn (in parte in inglese) |
| Shenzhen Municipal Copyright Office | 15 Middle Shennan Road, Shenzhen | +86755-2060655 | www.xwcbj.gd.gov.cn/city/html/szs |
| Changsha Municipal Copyright Office | Municipal Committee House Middle Wuyi Road Changsha | +86731-4302557 | www.csipo.changsha.gov.cn |
| Xi'an Municipal Copyright Office | 8F Building of Municipal Government Xi'an | +8629-7295629 | www.xawgxj.gov.cn |
| Chengdu Municipal Copyright Office | 8 Sandongqiao Street Chengdu | +8628-87715323 | www.cdbpp.chengdu.gov.cn |
| National Copyright Administration of China | 40 Xuanwumenwai Street Beijing | +8610-83138001 | www.ncac.gov.cn |



Istituzioni del Diritto d'Autore e Società Associate

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Copyright Protection Center of China | 3F West Yonghe Building 28 AndingMen East Street Beijing | +8610-68003887 | www.ccopyright.com.cn (anche in inglese) |
| Il CPCC è una istituzione facente capo alla National Copyright Administration of China. Vigila sul rispetto della normativa sul Diritto d'Autore, implementa le strategie elaborate nell'ambito della tutela del Diritto d'Autore e fornisce servizi ed assistenza in tale ambito. | | | |
| Copyright Society of China | 5F Wuhua Building 4A Chegongzhuang Street Xicheng District Beijing | +8610-68003910 | www.tsa.cn/csc |
| Copyright Protection Committee, Publishers Association of China | 3F West Yonghe Building 28 AndingMen East Street Beijing | +8610-68003887 | www.pac.org.cn |
| Anti-Piracy Committee Software Alliance of China | Room 1321 Zhongruan Building 55 South Xueyuan Road Haidian District Beijing | +8610-62187306 | www.csachina.org |
| Network Copyright Alliance, Internet Society of China | 20 Zhaofu Street Beijing | +8610-66019076 | www.isc.org.cn |
| Music Copyright Society of China | 5F Jingfang Building 33 Dongdansantiao Beijing | +8610-65232656 | www.mesc.com.cn |
| China Audio-Video Copyright Association | Room 401, Jinguang Center Business Building HujiaLou Chaoyang District Beijing | +8610-66086468 | www.cavca.org |
| China Written Works Copyright Society | 4F Jinguang Center Business Building Hujia Lou Chaoyang District Beijing | +8610-65978906 | www.prccopyright.org.cn |
| Images Copyright Society of China | Room 411 Jinguang Center Business Building HujiaLou Chaoyang District Beijing | +8610-65978100 | www.cpanet.cn/icsc.htm |
| China Film Copyright Association | 5 th Floor 5 Beizhanbeijie Street Xicheng District Beijing | +8610-62364675 | www.cfca-c.org |



Tasse di Registrazione ed Accessorie

| Tipo di opera o richiesta | Unità | Tassa (RMB) | Note |
|---|-------|--|--|
| Scritta o orale | pezzo | <100 parole - 100 100/5000 parole - 150 5001/10000 parole - 200 >10000 parole - 300 | Da negoziare per le opere in serie |
| Musicale | pezzo | Testo e musica - 300 Solo musica - 200 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Drammatica, Quyi, Danzante, Pittorica, Acrobatica, Fotografica | pezzo | 300 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Disegno ingegneristico, Disegno di prodotto, Mappa, Diagramma schematico, Modello | pezzo | 500 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Architettonica | pezzo | 1500 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Modifica | volta | 50% tassa di registrazione | |
| Cancellazione | volta | 80 | |
| Duplicato del certificato | pezzo | 50 | |
| Cinematografica | pezzo | 2000 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Creata e realizzata in modo simile a quello cinematografico | pezzo | <1 minuto - 200 | 50 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| | | 1/5 minuti - 300 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| | | 5/10 minuti - 400 | 200 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| | | 10/25 minuti - 800 | 300 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| | | 25/45 minuti - 1000 | 400 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| | | >45 minuti - 2000 | |
| | | Serie TV – 100 a puntata | |
| Raccolta Raccolta multimediale Altre opere | pezzo | 2000 | 100 RMB per ogni opera in serie oltre la prima |
| Consultazione sulla registrazione | pezzo | 200 | |

Nota: Se la richiesta è tesa alla registrazione di un grande volume in una sola occasione o per altre situazioni, la tassa da pagare verrà definita dopo la sua determinazione



| Tipo di opera o richiesta | Tassa (RMB) |
|--|--|
| Programma per elaboratore | 250 a pezzo e volta, si riferisce alla sola registrazione del programma o di un suo documento. 80 per ogni documento oltre al primo se la richiesta si riferisce a più documenti. 320 a pezzo e volta per le spese di servizio |
| Registrazione del contratto del diritto d'autore sul programma per elaboratore | 100 ogni volta |
| Attestato di registrazione del diritto d'autore sul programma per elaboratore | 50 a pezzo |
| Richiesta per modifiche o aggiunte | 150 a pezzo e volta. |
| Richiesta di rinvio | Prima volta: 100 a pezzo e volta Seconda volta: 200 a pezzo e volta |
| Deposito e conservazione del codice sorgente del programma per elaboratore | 120 per 100 pagine; 2 a pagina oltre le 100 pagine |
| Consultazione della banca dati informatica dell'elaboratore | Consultazione delle informazione nella banca dati del catalogo per gli ultimi 5 anni: 50 ogni argomento, 0.15 ogni articolo oltre i 100; Consultazione delle informazione nella banca dati del catalogo prima degli ultimi 5 anni: 75 ogni argomento, 0.25 ogni articolo oltre i 100; Consultazione delle informazione nella banca dati del compendio per gli ultimi 5 anni: 10 ogni argomento, 0.25ogni pagina oltre la terza; Consultazione delle informazione nella banca dati del compendio prima degli ultimi 5 anni: 15 ogni argomento, 0.25ogni pagina oltre la terza; Consultazione della situazione generale del diritto d'autore per gli ultimi 5 anni: 100 ogni argomento, 0.25 ogni pagina oltre la terza; Consultazione della situazione generale del diritto d'autore prima degli ultimi 5 anni: 125 ogni argomento, 0.25 ogni pagina oltre la terza. |
| Consultazione del documento cartaceo | Consultazione del file con numero di registrazione designato: 2 a pezzo e volta. Per fotocopie spese a parte. |



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

N. Classe (a cura dell'Ufficio ricevente):

N. Registrazione (a cura dell'Ufficio ricevente):

Modulo di Registrazione Volontaria dell'Opera

Modulo con formato stabilito dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore

Dicembre 1999



| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------|---|---------------------------------------|---|----------|----------|
| Titolo dell'opera | | | | Tipologia di opera | | | | |
| Nome indicato quale autore | | | | <input type="checkbox"/> Nome della stesso <input type="checkbox"/> Pseudonimo <input type="checkbox"/> Anonimo | | | | |
| Data di compimento | | <input type="checkbox"/> È stata pubblicata o meno? | | | | Data e località della prima pubblicazione | | |
| Pubblicazioni in collane di libri, antologie o riviste | Titolo | | | | Data della pubblicazione | | | |
| | Numero del volume e pagina | | | | | | | |
| Forma di modificazione | | <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riordino | | <input type="checkbox"/> Traduzione <input type="checkbox"/> Commento | | <input type="checkbox"/> Compilazione <input type="checkbox"/> Altro metodo | | |
| Titolo dell'opera originaria | | | | Numero di registrazione dell'opera originaria | | | | |
| Tipo di creazione dell'opera | | <input type="checkbox"/> Creazione autonoma <input type="checkbox"/> Creazione in collaborazione | | <input type="checkbox"/> Creazione su mandato <input type="checkbox"/> Creazione da lavoro dipendente | | <input type="checkbox"/> Altro tipo di creazione | | |
| Informazioni sugli autori | Nome e cognome (ragione sociale) | Cittadinanza e indirizzo | Data di nascita | Data di morte | Numero di documento di riconoscimento | CAP | Contatto | Telefono |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Informazioni su altri titolari | Nome e cognome (ragione sociale) | Cittadinanza e indirizzo | | Numero documento di riconoscimento | | CAP | Contatto | Telefono |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------------------|----------|--|
| Informazioni sull'utilizzatore esclusivo | Nome e cognome (ragione sociale) | | Indirizzo | | CAP | |
| | Modalità di utilizzo | | | Termine di utilizzo | | |
| | Contatto | | | Telefono | | |
| Rappresentante | Nome e cognome | | Indirizzo | | | |
| | CAP | | Contatto | | Telefono | |
| Elenco degli allegati | <input type="checkbox"/> Lettera di richiesta <input type="checkbox"/> Lettera d'incarico per rappresentante <input type="checkbox"/> Contratto di licenza d'uso <input type="checkbox"/> Introduzione all'opera <input type="checkbox"/> Contratto per la realizzazione di opera su mandato (l'ordine dei documenti deve essere indicato) | | | | | |
| Firma (timbro) del richiedente o rappresentante | <input type="checkbox"/> Attestazione dell'identità del titolare (e.g.: l'erede deve presentare l'attestazione della sua identità) <input type="checkbox"/> Lettera di delega del coautore | | | | | |
| Valutazione preliminare dell'Ufficio ricevente | Data: | | | | | |
| Verifica finale dell'Ufficio ricevente | (Timbro dell'Ufficio ricevente) Data: | | | | | |
| Informazioni supplementari | | | | | | |

Note: 1) Può essere effettuata un'unica registrazione qualora l'autore pubblici, nell'arco di un anno, una serie di opere in un giornale o in una rivista, tramite il pagamento della commissione per un'unica registrazione.
 2) Per la stessa opera può essere effettuata una registrazione complementare, la quale può unicamente integrare e non modificare le informazioni originali, a fronte del pagamento di un'ulteriore commissione.



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



N. Accettazione _____

N. Classe _____

N. Registrazione _____

Modulo di Richiesta della Registrazione di Programma per Elaboratore



| | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Titolo programma | Titolo completo | | N. classe | |
| | Titolo in breve | | N. versione | |
| Data di compimento dello sviluppo | | | Data della prima pubblicazione | |
| <input type="checkbox"/> Sviluppato autonomamente <input type="checkbox"/> Sviluppato in collaborazione <input type="checkbox"/> Sviluppato su mandato <input type="checkbox"/> Sviluppato su incarico conferito | | | | |
| Diritto acquisito dall'origine | Titolare del diritto d'autore | Nome e cognome (Ragione sociale) | Cittadinanza | Indirizzo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Diritto acquisito in seguito | Titolare del diritto d'autore | <input type="checkbox"/> Per successione <input type="checkbox"/> Per cessione <input type="checkbox"/> Diritto acquisito ai sensi dell'Articolo 15, comma 2 del Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore | | |
| | | Nome e cognome (Ragione sociale) | Cittadinanza | Indirizzo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ambito del diritto | | <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale() | | |



| Utilità e caratteristiche tecniche del programma per elaboratore | |
|---|---|
| 1. | Utilità e categorie adatte al programma per elaboratore |
| | |
| 2. | L'ambiente <i>hardware</i> (elaboratore e CPU), l'ambiente <i>software</i> (Sistema operativo e la sua versione) dello sviluppo e della funzione del programma per elaboratore. |
| | |
| 3. | Linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo, la versione del <i>software</i> e la quantità di programmi (numero di volumi). |
| | |
| 4. | Obiettivo della creazione, funzioni principali e caratteristiche tecniche del programma per elaboratore. |
| | |
| 5. | Prezzo di vendita indicativo del programma per elaboratore: |



| | | | | |
|--|--|---|----------|--|
| Richiedente | Nome | | Telefono | |
| | Indirizzo | | CAP | |
| | Numero di documento d'identità | | Fax | |
| | | | E-mail | |
| Rappresentante del richiedente | Nome | | Telefono | |
| | Indirizzo | | CAP | |
| | Numero di documento d'identità | | Fax | |
| | | | E-mail | |
| Metodo di deposito dei materiali per l'autenticazione e del programma per elaboratore | <input type="checkbox"/> Deposito ordinario <input type="checkbox"/> Deposito straordinario <input type="checkbox"/> Numero di pagine coperte da ampi tratti neri: <input type="checkbox"/> Le prime 10 pagine e 50 pagine consecutive scelte liberamente <input type="checkbox"/> Le prime 30 e le ultime 30 pagine del codice oggetto oltre a 20 pagine consecutive scelte liberamente del codice sorgente | <input type="checkbox"/> Sigillate e archiviate Numero di pagine: <input type="checkbox"/> Campioni | | |
| | | Numero di archiviazione: Data: (a cura del Centro) | | |
| Importo per la domanda: Yuan, con pagamento: <input type="checkbox"/> Bancario <input type="checkbox"/> Postale <input type="checkbox"/> Diretto | | | | |
| Numero ricevuta: (a cura del Centro) | | | | |
| Il richiedente garantisce l'autenticità dei materiali presentati e se ne assume la responsabilità legale. Firma del richiedente: Data: | | Esito della verifica eseguita dall'istituzione per la registrazione: Verificatore: _____ Data: | | |